

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

170.

SITZUNG

15-1-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 148:

« Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti cooperativi agricoli »

pag. 4

Disegno di legge n. 133:

« Autorizzazione di un limite di impegno di lire 20 milioni per la concessione di contributi a sensi della L.R. 22 novembre 1961, n. 10 »

pag. 14

Disegno di legge n. 77:

« Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere »

pag. 21

Disegno di legge n. 150:

« Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno »

pag. 26

Disegno di legge n. 82:

« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano » (rinviato dal Governo)

pag. 42

Disegno di legge n. 125:

« Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine »

pag. 43

Gesetzentwurf Nr. 148:

« Hilfsmaßnahmen zur Förderung von Betriebsanlagen landwirtschaftlicher Genossenschaften »

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 133:

« Ermächtigung einer Verpflichtungsabgrenzung von 20 Millionen Lire zur Gewährung von Beiträge auf Grund des RG. Nr. 10 vom 22. November 1961 »

Seite 14

Gesetzentwurf Nr. 77:

« Beteiligung der Region an in- und ausländischen Messen, Ausstellungen und Musterschauen »

Seite 21

Gesetzentwurf Nr. 150:

« Verwaltungsordnung des Sonderunternehmens zur Führung der Thermalbäder der Regionaldomäne Levico, Vetriolo und Roncegno »

Seite 26

Gesetzentwurf Nr. 82:

« Bestimmungen zur Finanzierung der Krankenversicherungsleistungen an die bei den Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen eingetragenen Rentenbezieher » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 42

Gesetzentwurf Nr. 125:

« Bestimmungen für die Organisation und Maßnahmen für den Betrieb von Hagelabwehrgenossenschaften »

Seite 43

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 8.1.1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

La seduta è aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sul Regolamento, signor Presidente, e più per desiderio di chiarire una difficoltà che nasce nelle nostre discussioni e poichè siamo nella imminenza della discussione del bilancio, mi pare che si deva definire una volta per tutte l'ordine che dobbiamo seguire nella discussione. Finora sono state seguite due prassi: fino a due anni fa si dava a ciascun consigliere due volte la parola in discussione generale; poi per opportunità si è introdotto l'uso che una volta che la Giunta ha risposto si riteneva esaurita la possibilità da

parte dei consiglieri di prendere ancora la parola. Ora si tratta di interpretare congiuntamente gli artt. 67 e 77 del nostro regolamento. Bisogna dire che noi manchiamo nella norma della iscrizione a parlare; ma ciò forse non è neanche un male. In sostanza a me sembra che la Giunta abbia diritto di parlare quando e come vuole; ma faccio un'ipotesi: ammetta, signor Presidente, che io in un mio intervento chieda dei dati, delle informazioni, la Giunta non mi risponde o risponde non adeguatamente; ebbene io non posso più prendere la parola perchè la Giunta ha già parlato. E' evidente che qualcosa dev'essere riveduto e spetta alla Presidenza dirimere la questione.

PRESIDENTE: L'Ufficio di Presidenza prenderà in esame la questione e riferirà al Consiglio. Per parte mia ho già espresso il mio punto di vista nel senso che la Giunta dovrebbe rispondere per ultima. Ammetto che potrebbe nascere il caso da lei accennato. Comunque, in via di massima, se nessuno chiede più di parlare, è mia idea chiudere la discussione generale dopo l'intervento della Giunta.

La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Wenn ich richtig verstanden habe, kann man noch einmal unter Titel "Generaldebatte" das Wort ergreifen.

(Se ho capito bene, si può prendere ancora la parola in discussione generale).

PRESIDENTE: La Presidenza prenderà in esame la questione qui sollevata e riferirà ancora in giornata al Consiglio.

Riprendiamo la trattazione del *disegno di legge n. 148: « Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti cooperativi agricoli ».*

La discussione generale è chiusa; pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

L'amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore ai 15 anni per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di:

- 1) *impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti. Negli impianti sono compresi i macelli;*
- 2) *« stalle cooperative » e per la realizzazione degli impianti e delle relative attrezzature;*
- 3) *impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparassitarie.*

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa relativa all'acquisto del terreno occorrente per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente.

E' stato presentato un emendamento a firma Segnana, Marziani e Ziller, che propone di variare al primo comma la dizione « nella misura del 7% » con « fino alla misura massima del 7% ».

Chi chiede la parola sull'emendamento? La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La Giunta è d'accordo con l'emendamento.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola all'art. 1? La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte vor allem meine Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, daß in der Abänderung der Gesetzesvorlage des Regionalausschusses nunmehr auch bei diesem Gesetzentwurf der direkte Zinszuschuß vorgesehen ist. Wie wir bereits beim vor kurzem verabschiedeten Gesetz zur Förderung von Beregnungsanlagen schon in Anwendung gebracht haben, soll auch hier auf Vorschlag der Kommission der Zinszuschuß nicht an eine direkte Darlehensaufnahme gebunden werden, sondern an diejenige physische oder juristische Person gegeben werden, die diese Verbesserungen vornimmt. In der Hoffnung, daß auch bei diesem Gesetz die vorgeschlagene Abänderung Annahme finden wird, möchte ich dazu nur noch — falls es überhaupt nötig sein sollte — etwas erwähnen: Wir sind uns wohl alle bewußt und sind davon überzeugt, daß dieses Gesetz, so wie es sicher in der besten Absicht vom Regionalausschuß vorgelegt worden ist, ein sogenannter toter

Buchstabe bleiben würde. Wir haben bereits verschiedene Gesetze, die vom Regionalausschuß aus in Anwendung sind und die durch Mangel an Kapital nicht zum Durchschlag kommen können. In diesem Gesetz wäre mit dem neuen Vorschlag vorgesehen, daß die Kapitalsbeschaffung eine eigene Angelegenheit des Gesuchstellers bleibt. Es ist wohl berechtigt, annehmen zu können, daß auf diese Weise die Kapitalbeschaffung auch zu einer Zeit schwieriger Kapitallage ermöglicht wird. Hier wird endlich die Gelegenheit gegeben, daß Ersparnisse, die aus der Landwirtschaft kommen und sich zur Zeit noch in den ländlichen Gemeinden befinden, zu neuer Produktion herangezogen werden können. Hier haben nun auch die Raiffeisenkassen Gelegenheit, die Ersparnisse der Bauern wieder zu weiterer Produktionsförderung zur Verfügung zu stellen.

Nicht nur das; die Mitglieder der Genossenschaften haben die Möglichkeit, ihre allfälligen Ersparnisse — und wir hoffen, daß sie solche haben — im Interesse der Verbesserung des Genossenschaftswesens und in ihrem eigenen Interesse zur Verfügung zu stellen. Ich kann mir gut vorstellen, daß ein Genossenschaftsmitglied gerne bereit sein wird, bei Verzinsung seine kleinen oder nicht kleinen Ersparnisse für einige Jahre zur Verbesserung in der Genossenschaft herzugeben.

Ich erlaube mir, bei dieser Gelegenheit noch etwas zu erwähnen. Hier dürfte bei Annahme dieser Abänderung wohl die Möglichkeit gegeben sein, daß Werte, die in der Landwirtschaft erzeugt wurden, wieder in der Landwirtschaft bleiben können, anders, als es wohl zu einem großen Teil mit unseren übrigen Förderungsgesetzen geschehen ist, wo ein wesentlicher Anteil an Zinsen an die Bankinstitute abgegeben werden mußte und noch muß.

Es ist eine erwiesene Tatsache, daß das Geld leicht in die Stadt geht und nur in den seltensten Fällen von der Stadt zurück auf das Land kommt. Darum möchte ich die besondere Empfehlung an die Herren Kollegen richten, daß diese Abänderung über den direkten Zinsenzuschuß angenommen werde.

(Vorrei prima di tutto esprimere la mia soddisfazione perchè anche qui, a modifica della proposta di legge della Giunta, è previsto il contributo diretto in conto interessi. Come è già stato applicato nella legge di incremento per gli impianti di irrigazione, congedata recentemente, anche in questa, su proposta della commissione, tale contributo non dovrà essere condizionato all'assunzione diretta di un mutuo ma potrà essere versato alla persona fisica o giuridica che realizzi le migliorie. Nella speranza che anche qui l'emendamento proposto venga accettato, vorrei fare un'altra osservazione, sempre che sia necessaria: è noto, e noi tutti ne siamo persuasi, che questa legge, così come essa è stata presentata dalla Giunta anche se con le migliori intenzioni, rimarrebbe lettera morta. Esistono già diverse leggi la cui iniziativa è partita dalla Giunta e che non possono operare per mancanza di capitali. Per questa legge la nuova proposta prevede che il reperimento dei capitali rimanga affidato a chi presenta la domanda. Si può presumere che in tal modo sia possibile reperire i fondi anche in periodi difficili per il capitale. Qui è data finalmente la possibilità di sfruttare per una nuova produzione i risparmi derivanti dall'agricoltura ed ancora reperibili in comuni agricoli, possibilità che avranno anche le Casse Rurali le quali potranno mettere a disposizione dell'incremento della produzione i risparmi dei contadini. Non solo: anche i soci delle cooperative possono mettere a disposizione i loro eventuali risparmi, e si spera che ne abbiano, per il pro-

gresso dell'organizzazione cooperativistica e nel loro stesso interesse.

Posso immaginare che un socio di una cooperativa sia disposto a prestare, contro pagamento degli interessi, i suoi piccoli o grandi risparmi per i miglioramenti nella cooperativa.

In questa occasione mi permetto di far presente ancora che, se questo emendamento fosse accolto, dovrebbe esser possibile far rimanere nell'agricoltura i valori da essa prodotti, diversamente da quanto è successo con la maggior parte delle nostre leggi di incremento, per cui una parte notevole degli interessi doveva e deve essere versata alle banche.

E' dimostrato che i fondi si trasferiscono facilmente dalla campagna in città e che soltanto raramente avviene il contrario: vorrei raccomandare perciò ai signori colleghi di accettare l'emendamento sul contributo diretto in conto interessi).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Ringrazio il cons. Kapfinger del suo intervento e concordo con lui sul concetto di lasciare libero l'ammannimento dei contributi senza il vincolo del mutuo. Anche il concetto che il denaro dei proventi dell'agricoltura venga reinvestito in questo stesso settore, corrisponde a un principio di sana economia. Per parte mia ringrazio il cons. Kapfinger e la commissione per l'emendamento presentato e che la Giunta ha accettato volentieri.

PRESIDENTE: La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Naturalmente war auch ich in der Kommission anwesend, nachdem ich Mitglied dieser Landwirtschaftskommis-

sion bin. Ich wollte jedoch gerade zu diesem Artikel noch einige Erwägungen machen, die uns vielleicht zu einem oder zwei weiteren Abänderungsanträgen veranlassen könnten. Dies deswegen, um die Möglichkeiten, die auf Grund dieses Art. 1 vorgesehen sind, elastischer zu gestalten und dadurch irgendwelche Einwendungen des Rechnungshofes im Verwaltungswege zu vermindern, wenn nicht sogar zu verhindern. Ich möchte deswegen zum Art. 1, Punkt 1, vorschlagen, daß man von der Diktion « la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli » die Worte « diretta » und « al consumo » streichen möge, weil nicht nur der Fall eintreten kann, daß die genossenschaftlichen Organisationen sich direkt an den Markt wenden, sondern eventuell auch an andere Möglichkeiten, in welchen wohl Verkaufsorganisationen seitens der Genossenschaften aufgezogen werden, die aber nicht direkt an die Konsumenten, sondern an den letzten Verteiler die Verteilung vornehmen. Wenn wir diese zwei Worte streichen würden, hätten wir darin auch dieses indirekte Verteilungssystem miteinbezogen. Ansonsten haben wir hier nur die Möglichkeit geboten, z.B. für eine Sennereigenossenschaft, daß sie eine Verkaufszentrale, die sie selber führt, auf Grund dieser Art. 1 subventioniert bekommen kann. Sicherlich besteht diese Möglichkeit auch mit der anderen Diktion, nur würde hier die Möglichkeit der Subventionierung des Absatzapparates bis zum letzten Verteiler geschaffen werden, wenn der Punkt 1 so lauten könnte: « La trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici... »; da haben wir die direkte und die indirekte Verteilungsorganisation bereits drinnen. Ich bringe aber den Abänderungsantrag nicht jetzt ein, ich stelle ihn nur in Erwägung und möchte den Herrn Assessor ersuchen, sich zu äußern, wie er dazu steht.

Ich glaube, daß man eine solche Diktion des Punktes 1 schon vertreten könnte.

Punkt 3 lautet: « ... impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparassitarie ». Hier hätten wir also nur die Spritzmittel vorgesehen. Wenn man aber « e di altri mezzi di produzione agricola » dazusetzen würde, dann wären hier auch die Düngemittel bzw. andere für die Landwirtschaft genossenschaftlich zuteilende Produktionsmittel mit darin enthalten.

Ich habe diese Erwägungen deswegen jetzt vorgebracht, um dem Herrn Assessor bzw. auch anderen Regionalratsabgeordneten im Plenum die Gelegenheit bieten zu können, über diese Möglichkeiten zu befinden und, wenn keine grundsätzlichen Schwierigkeiten bestehen sollten, würde ich mir dann erlauben, den entsprechenden Abänderungsantrag zu diesem Artikel einzubringen.

(Naturalmente ero presente anch'io nella commissione all'agricoltura, dato che ne faccio parte. In merito a questo articolo volevo però fare alcune considerazioni che potrebbero dare occasione ad uno o due emendamenti per rendere più elastiche le possibilità previste dall'art. 1 e di conseguenza per limitare, se non addirittura per evitare contestazioni in sede amministrativa da parte della Corte dei Conti. Proporrèi perciò che al punto 1) dell'articolo 1, alla frase « la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli » si tralascino le parole « diretta » ed « al consumo ». Non si dà infatti soltanto il caso che le organizzazioni cooperative si rivolgano direttamente al mercato ma esistono eventualmente per le cooperative anche altre possibilità di realizzare organizzazioni di vendita che però non effettuano la distribuzione direttamente al consuma-

tore bensì all'ultimo distributore. Cancellando queste due parole avremo compreso anche questo sistema di distribuzione indiretta: altrimenti con l'art. 1 offriremmo, per es. ad una latteria consorziale, la possibilità di ricevere sovvenzioni esclusivamente per una centrale di vendita gestita direttamente. Anche la prima dizione prospettava questa possibilità, però il sovvenzionamento dell'organizzazione di vendita fino all'ultimo distributore sarebbe possibile con la seguente dizione del punto 1): « La trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici... », in cui sarebbe compresa l'organizzazione distributiva diretta ed indiretta. Non presenterò ora il mio emendamento ma prego l'Assessore di volersi pronunciare in proposito. Credo che questa dizione del punto 1) sarebbe senz'altro sostenibile.

Il punto 3) suona: « ... impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparassitarie », e prevede dunque soltanto gli antiparassitari; aggiungendo invece « e di altri mezzi di produzione agricola » si includerebbero anche i fertilizzanti ed altri mezzi di produzione agricola a distribuzione cooperativa. Ho accennato ora a questi argomenti per dare all'Assessore ed ai consiglieri nel plenum del Consiglio il modo di esaminare tali possibilità. Se non vi sono difficoltà di principio mi permetterò di presentare l'emendamento all'articolo in questione).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La proposta del cons. Brugger di cancellare la parola « diretta » è da me condivisa. Viceversa, togliere la parola « al consumo », credo che rappresenterebbe una limitazione, per il fatto che la vendita all'ingrosso è una cosa pacifica, mentre quella al consumo

fino a poco tempo fa non era ammessa. Per essere chiari si potrebbe allora dire: « vendita *anche* al consumo ». Per quanto riguarda l'osservazione fatta al punto 3), mi sembra che la dizione proposta dal cons. Brugger non sia facile da interpretare, perchè « e di altri mezzi di produzione agricola » non significa niente, non è un termine ricorrente, per quanto so io, nel linguaggio tecnico o giuridico che riguarda questo settore. Io proporrei di dire « e fertilizzanti ». Comunque sono d'accordo sul primo emendamento e anche sul concetto cui si ispira il secondo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Credo che con la dizione « vendita diretta al consumo » si volesse intendere di favorire l'attività prevista da recenti disposizioni statali, attività che prima non era consentita. A me sembra che se si vuole cooperare alla creazione di questi spacci di vendita diretta al consumo, se ne debba fare esplicita menzione nella norma di legge. Mi sembra quindi che la formula ridotta « vendita al consumo » sia così generica da mettere domani in imbarazzo la stessa Giunta regionale quando dovrà applicare la legge.

A mio giudizio è quindi meglio lasciare la dizione così com'è.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento al punto 1), dal cons. Brugger, che dice: « e la vendita anche diretta al consumo ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

BRUGGER (S.V.P.): Presentiamo subito l'altro emendamento...

PRESIDENTE: Ecco l'emendamento al punto 3), col quale si propone di aggiungere, dopo le parole « miscele antiparassitarie », la frase « e di altri, prodotti per l'agricoltura ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 1 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi alle cooperative tra agricoltori, ai consorzi di cooperative agricole o alle associazioni agrarie comunque denominate, che abbiano sede legale nel territorio della regione ed ivi svolgano la loro attività.

Quando i produttori agricoli delle zone nelle quali si intende favorire determinate iniziative non siano costituiti in cooperative, i contributi potranno essere concessi a favore dei consorzi di bonifica montana, e di miglioramento fondiario nei rispettivi comprensori nei quali ricadono le zone interessate.

Gli impianti e le attrezzature realizzate da organismi non cooperativi usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 1 possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona che vengono a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime e che siano dall'Assessorato competente in materia di agricoltura riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione si terrà conto dei benefici concessi a norma della presente legge. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

E' stato presentato un emendamento dal cons. Brugger al primo comma che propone di aggiungere dopo le parole « comunque denominato », la frase « nonchè a loro consorzi e federazioni ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Desidererei avere qualche spiegazione sui motivi che suggeriscono la presentazione di questo emendamento.

BRUGGER (S.V.P.): Perchè è bene che le associazioni vengano nominate espressamente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi pare che con questo emendamento proposto all'ultimo momento da Brugger, si possono dare i contributi invece che direttamente ai singoli richiedenti, ad enti, e che perciò si facciano passare attraverso associazioni che non sempre sono a carattere esclusivamente economico. E' meglio perciò dire chiaramente che si vogliono dare i finanziamenti attraverso le federazioni esistenti. La proposta non mi trova quindi consenziente, perchè secondo me i contributi vanno dati alle cooperative di primo grado e non a quelle di secondo grado.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto e 1 contrario.

E' posto in votazione l'art. 2 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato competente prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Alle stesse devono allegarsi i documenti, atti a provare la sussistenza delle condizioni previste all'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico-economica.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente, dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere, risultante dal collaudo da eseguirsi a cura del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

E' posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti in materia di impianti cooperativi e sull'ordine di priorità degli interventi, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il suo parere una Commissione così composta:

- a) *dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;*
- b) *dagli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;*
- c) *dal Direttore dei servizi agrari della Regione;*
- d) *da un membro per ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, designati dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purchè siano legalmente costituite;*
- e) *da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;*
- f) *da due esperti in economia agraria designati uno per provincia.*

La Commissione, di volta in volta, potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

Funge da segretario della Commissione stessa un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono nominati.

E' posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli originali, per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del contributo stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

E' posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

E' stato presentato dalla Giunta un emendamento. Al secondo comma, dopo le parole « per l'attuazione della presente legge », aggiungere « nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 8 ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

E' posto in votazione l'art. 7 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 8

Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 65 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 70 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 110 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 180 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 255 milioni nell'esercizio 1967
- Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978
- Lire 285 milioni nell'esercizio 1979
- Lire 220 milioni nell'esercizio 1980
- Lire 150 milioni nell'esercizio 1981
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di Lire 45 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 e successive integrazioni, da cooperative tra agricoltori, da consorzi di cooperative agricole o da associazioni agrarie, che all'atto della

pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti uffici, sempre che gli interessati provvedano a presentare regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dichiaro che voterò a favore di questa legge, molto a malincuore tuttavia. Voterò a favore perchè non è impossibile riconoscere in essa uno sforzo per far fronte alle necessità non ignorabili a favore dell'agricoltura e soprattutto del settore della cooperazione. Voto a malincuore, perchè con l'ultimo emendamento introdotto all'ultimo momento e che prevede l'intromissione degli organismi di secondo grado, si finisce col sottrarre l'iniziativa ai singoli per creare nuovi enti economici che non dovrebbero avere in questo settore una azione diretta. Do' il mio voto favorevole, ma non posso non rilevare che tutto lo spirito della legge viene con questo emendamento, profondamente mutato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Io ringrazio il cons. Corsini, il quale ha dichiarato di votare a favore di questo provvedimento e gli devo anche una risposta proprio a proposito della Federazione dei Consorzi cooperativi di Trento, in quanto, egli, nella seduta scorsa ha dato osservare che essa Federazione, di fronte a una aperta richiesta di intervenire contro i provvedimenti di nazionalizzazione dell'energia elettrica, ha « nicchiato ». Ma di questa questione parlerò successivamente. Per quanto invece riguarda l'emenda-

mento proposto dal cons. Brugger, devo confessare che non trovo che esso rappresenti un elemento di sottrazione di fondi ai consorzi, in quanto le Federazioni come tali non sono organismi avulsi dal movimento cooperativo. L'importante è che il provvedimento vada a favore dei consorziati, i quali singolarmente per la modesta proprietà di cui dispongono, non sono in grado di darsi una organizzazione adeguata. Per quanto riguarda l'osservazione fatta a proposito del Consiglio agrario provinciale, devo dire che esso non è mai stato ignorato, ma che anzi nella preparazione di questa legge, esso è stato consultato. Devo a questo proposito precisare che nessun provvedimento uscito dall'Assessorato all'agricoltura e cooperazione non è mai stato proposto al Consiglio prima di essere stato esaminato e discusso dal Consiglio agrario provinciale e prima di averne avuto parere favorevole. Non posso quindi accettare l'affermazione che il Consiglio agrario provinciale è « il grande ignorato », perchè noi cerchiamo anzi di valorizzarlo nella massima misura consentita, nel rispetto cioè della sua piena autonomia di azione e di valutazione, come del resto cerchiamo di valorizzare tutti gli altri enti similari. Ed ora vediamo cosa ha fatto la Federazione dei consorzi cooperativi in difesa dei consorzi elettrici della provincia di Trento. Avuta notizia che in sede nazionale era in elaborazione un provvedimento per la nazionalizzazione delle industrie idroelettriche, la Federazione dei Consorzi cooperativi di Trento, con propria circolare n. 31/C.E. di data 29 maggio 1962, promuoveva una riunione generale dei rappresentanti dei Consorzi elettrici federati, svoltasi il giorno 4 giugno 1962, allo scopo di avere dagli stessi degli opportuni indirizzi da tener presenti nell'impostazione e nello svolgimento di una azione di tutela degli interessi dei Consorzi federati.

Esaminati i problemi relativi alla nazionalizzazione delle aziende elettriche e le ripercussioni che avrebbero avuto sulle cooperative del settore e sulle popolazioni servite, i rappresentanti dei Consorzi elettrici in detta riunione votavano all'unanimità un ordine del giorno in cui tra l'altro: a) richiamavano l'attenzione delle competenti autorità sui meriti acquisiti dai Consorzi elettrici del Trentino; b) sottolineavano la preminente funzione sociale delle cooperative elettriche; c) precisavano che i Consorzi elettrici del Trentino avevano attuato da sempre i principi e il programma di socializzazione che il provvedimento di nazionalizzazione si proponeva; d) esprimevano la loro preoccupazione per le ripercussioni negative che la nazionalizzazione avrebbe avuto sulla popolazione trentina; e) sostenevano che i Consorzi elettrici trentini erano in grado di realizzare i principi contenuti negli artt. 43 e 45 della costituzione della Repubblica; f) chiedevano che dal provvedimento di nazionalizzazione delle fonti di energia venissero escluse le società cooperative elettriche. Detto ordine del giorno veniva spedito, a cura della Federazione, all'on. Aldo Moro, all'on. Amintore Fanfani, all'on. Colombo, all'on. Tremelloni, all'on. Trabucchi, al sen. Gava, all'on. Zaccagnini, all'on. Ferrari Aggradi, all'on. Leone, all'on. Merzagora, al prof. Saraceno, a tutti i Parlamentari trentini, a tutti i consiglieri regionali, alla Confederazione cooperativa italiana di Roma. L'ordine del giorno veniva approvato pure dai delegati al 67.mo Congresso federale, tenuto il 24 giugno 1962, i quali prendevano atto del problema relativo alla nazionalizzazione delle fonti di energia e approvavano l'azione che la Federazione dei Consorzi cooperativi aveva svolto allo scopo di eliminare eventuali ripercussioni negative sugli enti federati. In sede parlamentare il sen. Mott e il sen. Spagnolli, ri-

spettivamente Presidente e consigliere della Federazione, sottolineavano a Palazzo Madama la funzione svolta dai Consorzi elettrici per il progresso sociale e lo sviluppo dell'economia delle regioni montane e presentavano degli ordini del giorno in cui invitavano il Governo a tenere in particolare considerazione le piccole aziende cooperative, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio degli impianti ed attrezzature e dell'utilizzazione del personale indipendente che prestava la propria opera presso l'azienda. In data 4 gennaio 1963 la Federazione dei Consorzi cooperativi convocava un'altra riunione dei rappresentanti dei consorzi elettrici allo scopo di esaminare i problemi derivanti dal censimento delle aziende elettriche. Frattanto il Presidente sen. Mott e il sen. Spagnolli avevano un incontro con il ministro dell'industria, on. Colombo, al quale esponevano i desiderata dei Consorzi elettrici della Provincia di Trento. Con lettera di data 14 febbraio 1963 il Presidente della Federazione, sen. Mott, illustrava al ministro competente la posizione dei Consorzi elettrici del Trentino di fronte all'attuazione della legge 6.12.1962, n. 1643 e successivi provvedimenti.

Su delibera del Consiglio federale, una delegazione guidata dal sen. Spagnolli interveniva presso il Ministero dell'industria nel maggio-giugno 1963, ottenendo l'assicurazione che il trasferimento e la nomina dei Commissari sarebbero avvenuti, presi gli opportuni contatti ed accordi con i rappresentanti della Federazione. Il 68.mo Congresso federale svoltosi il 27 giugno 1963 confermava l'azione svolta dalla Federazione e sosteneva nuovamente la necessità della più energica difesa degli interessi dei Consorzi federati. In seguito alla emanazione del decreto di trasferimento dei Consorzi elettrici all'ENEL del 4.8.1963, la Federazione convocava i 39 Consorzi interessati, i

quali nominavano una delegazione che veniva ricevuta successivamente dal Presidente della Giunta regionale dott. Dalvit. In accordo con la Regione, lo scorso autunno la Federazione organizzava i 39 Consorzi sopra nominati, in vista della consegna del patrimonio, verso una azione comune. 38 di essi deliberavano di opporsi alla consegna dei beni e di interporre ricorso alla Corte costituzionale contro il trasferimento. Venuta a conoscenza dell'approvazione da parte della Commissione industria della Camera del disegno di legge che rinnova la delega al Governo per la emanazione di norme relative alla organizzazione dell'ENEL, la Federazione con un proprio promemoria interveniva presso gli organi competenti e presso tutti i Parlamentari del Trentino, allo scopo di ottenere un equo indennizzo per i Consorzi di distribuzione e il non trasferimento dei Consorzi di produzione. Come si può rilevare da quanto è stato detto ora, la Federazione è stata attiva nel portare avanti i desideri dei Consorziati. Perciò come Assessore all'agricoltura e cooperazione, ho il dovere di mettere in evidenza quanto è stato fatto. Detto questo, devo nuovamente dire che vedo con piacere che il Consiglio ha seguito con interesse questo disegno di legge e ha contribuito a perfezionarlo con la presentazione di emendamenti, affinché esso possa essere applicato utilmente per la nostra economia agricola.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 34, voti favorevoli 33, schede bianche 1. La legge è approvata (*).

Passiamo ora al *disegno di legge n. 133: « Autorizzazione di un limite di impegno di*

lire 20 milioni per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 ».

La parola all'Assessore Dusini per la lettura della relazione della Giunta.

DUSINI (D.C.):

Con la legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 si mettevano a disposizione lire 200 milioni per la concessione di contributi a favore delle piccole aziende commerciali, degli esercizi pubblici e delle cooperative di consumo per l'ammodernamento della sede aziendale, incrementando così ulteriormente i fondi a suo tempo messi a disposizione con la legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, ed ammontanti complessivamente a lire 435 milioni, di cui 200 milioni a favore delle iniziative della Provincia di Bolzano e lire 235 milioni a favore di quelle della Provincia di Trento.

I 200 milioni della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 furono rigorosamente riservati in parti uguali alle due Province, ma mentre con i 100 milioni della Provincia di Bolzano si è fatto fronte a tutte le richieste pervenute e sollecitate specialmente nelle zone ad alto interesse turistico (ad esempio in Val Badia), con i 100 milioni riservati alla Provincia di Trento non si potè accogliere che una scarsa metà delle richieste formulate e delle prenotazioni raccolte.

A tutto il mese di maggio 1963 sono infatti pendenti in Assessorato ancora 372 domande o prenotazioni di piccoli operatori che intendono rimodernare la loro azienda per adeguarla a quello che è stato lo sviluppo generale del settore in questi ultimi otto anni.

Si rileva che la legge 30 giugno 1954, n. 14 è stata una delle iniziative maggiormente sentite e sfruttate e quella che ha provocato in un settore prima trascurato un'ansia di rinno-

(*) Vedi Appendice - pag. 63

vamento che ha portato la nostra Regione ad offrire al turista la visione di tutte le piccole aziende doverosamente attrezzate e rimodernate, il che non è dato trovare in altre zone di pari od anche maggior interesse turistico.

La legge inoltre, ha un notevole aspetto sociale in quanto i lavori da eseguire interessano di solito tutte le varie categorie dell'artigianato locale (pittori, decoratori, muratori, falegnami, fabbri, ecc.) per cui si può ben dire che i suoi riflessi si espandono favorevolmente verso gli altri piccoli operatori locali.

Si è pertanto reso necessario richiedere un ulteriore sforzo all'Amministrazione regionale per mettere a disposizione delle categorie interessate in attesa, l'ulteriore somma di lire 100 milioni in modo da soddisfare tutte le richieste.

I fondi complessivi messi così a disposizione salgono a lire 735 milioni con i quali si saranno finanziati investimenti per complessive L. 4.900.000.000 producendo così una movimentazione di capitali e di opere assai rilevante.

Con il rifinanziamento in oggetto peraltro si vincola la durata dei mutui a 5 anni, mentre attualmente è prevista una alternativa tra mutui della durata di 40 mesi e mutui della durata di 60 mesi.

Per ragioni finanziarie si prevede uno stanziamento di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1963 e l'autorizzazione all'iscrizione di lire 20 milioni nello stato di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1967.

Pertanto quello che ora è una alternativa prevista per dare un maggior respiro agli operatori diventerà l'unica forma di intervento, il che, si ritiene, non rallenterà affatto il concorso degli interessati nelle richieste dei benefici previsti con la legge in discussione.

Inutile aggiungere che l'attesa per il rifinanziamento in esame, già annunciato nelle dichiarazioni programmatiche del Signor Presidente della Giunta regionale in sede di presentazione del bilancio di previsione per il 1963, è vivissima in tutta la categoria per cui si pregano i Signori consiglieri regionali di voler approvare il disegno di legge in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN LIMITE D'IMPEGNO DI LIRE 20 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1961, N. 10.

Art. 1

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 il limite d'impegno di lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1967.

Alla copertura dell'onere di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1963 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 2

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la

concessione di contributi su prestiti della durata di mesi sessanta, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris per la lettura della relazione della Commissione legislativa industria.

PARIS (P.S.I.):

La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha esaminato il presente disegno di legge nella seduta del 3 ottobre 1963.

Nel corso di detto esame e sentiti i chiarimenti forniti dall'Assessorato competente, vari membri della Commissione hanno voluto sottolineare la particolare efficacia di un'iniziativa che, con il provvedimento in discussione, tende ad incrementare ulteriormente i fondi a suo tempo messi a disposizione del settore delle piccole aziende commerciali, degli esercizi pubblici e delle cooperative di consumo con la legge regionale 30 giugno 1954, n. 14, e successivamente con la legge regionale 22 novembre 1961, n. 10. E' comunque stato rilevato, da parte dei rappresentanti della S.V.P., che il provvedimento in esame torna a vantaggio quasi esclusivo della provincia di Trento.

Messo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, esso venne approvato a maggioranza con l'astensione dei due membri della S.V.P. presenti in seduta.

La Commissione legislativa lo rimette quindi al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri, per il parere della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze ha esaminato il disegno di legge n. 133 e ha espresso parere favorevole unanime.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Questo disegno di legge ha avuto, nel passato, la sua applicazione soprattutto nei settori che riguardano l'igiene e l'estetica dei negozi, ma ha poco inciso nel settore funzionale della distribuzione delle merci. E noi constatiamo continuamente l'aumento dei prezzi al consumo, particolarmente di quelle merci che pesano in modo significativo sulla determinazione dei costi della vita. Ho qui a disposizione una serie di tabelle che documentano il divario sempre crescente che esiste fra prezzi all'ingrosso e prezzi alla distribuzione, cioè al minuto. Basterà dire che nel 1960, il numero indice dei prezzi all'ingrosso aveva raggiunto quota 98,8, mentre quello dei prezzi al minuto era a quota 115,5 con una differenza, trascurando i decimali, di 7 punti. Non voglio citarvi i dati del 1961 e del 1962: ma nel 1963 troviamo che l'indice dei prezzi all'ingrosso è salito di otto punti, mentre quello dei prezzi al minuto ha fatto un balzo di sedici punti: siamo, infatti, rispettivamente ai numeri indice 106,9 e 131,9. Tutti sappiamo che la distribuzione è usata per approfittare di particolari contingenze, della cosiddetta vischiosità che rende difficile il ritorno ad una situazione normale dopo che se ne sia verificata una di emergenza; per esempio quella provocata, ad ogni dicembre, al mercato, dalla distribuzione delle tredicesime e delle gratifiche natalizie, che mettono a disposizione dei consumatori a reddito fisso un maggior volume di denaro; oppure di

quando determinate merci, per l'andamento meteorologico, o per difficoltà di reperimento sui mercati esteri, vedono salire improvvisamente le proprie quotazioni, per la loro rarefazione sul mercato; si verificano allora aumenti, solleciti, ai quali non fanno seguito altrettanto solleciti ritorni alla normalità di mercato. Sappiamo anche dell'aumento dei costi di distribuzione in relazione agli aumenti che sono stati concessi al personale dipendente dal settore e degli oneri previdenziali ed assicurativi relativi. Ma c'è, specialmente per noi, anche un'altra difficoltà: il numero eccessivo delle licenze, che è giunto al rapporto di una licenza ogni 86 abitanti, decisamente incomprendibile, anche se vogliamo tener conto della ubicazione dei nostri centri abitati e della scarsa concentrazione delle popolazioni, che hanno tuttavia diritto ad avere a disposizione i generi di prima necessità. Inoltre i nostri commercianti non hanno, in genere, compresa la necessità di giungere ad una diminuzione dei costi di distribuzione secondo le nuove tecniche del mercato, tecniche che sono state sì additate in esercizi delle città capoluogo ed anche dei centri maggiori, ma che sono peraltro sconosciute nella grande maggioranza degli esercizi commerciali. Questa carenza comporta maggiori spese di personale e grava pesantemente specialmente sui negozi che non abbiano una conduzione a carattere familiare. Infatti l'attività dei negozi, specialmente di alimentari, si concentra generalmente in un periodo assai breve: due o tre ore del mattino, mentre il personale deve essere assunto e pagato per l'intera giornata. L'adozione delle nuove tecniche, della preconfezione del prodotto, consente una maggiore rapidità nel servizio, e consente contemporaneamente di occupare per tutta la giornata il personale dipendente, appunto nella prepa-

razione delle confezioni: permette, quindi, con minor numero di dipendenti, di effettuare un migliore servizio. Ecco quindi la necessità che questa legge sia diretta specialmente, e prima di tutto, ad aiutare le nostre aziende a darsi una maggiore funzionalità, ad adottare le tecniche moderne, attraverso una più razionale utilizzazione del personale, che può risolversi, in definitiva, anche in un minor prezzo di vendita, grazie alle economie sul costo distributivo. Io non so se questa sia l'intenzione del signor Assessore: certo è che si tratta di una situazione che deve essere tenuta costantemente presente dai dirigenti dell'Assessorato. Nonostante i buoni risultati della legge regionale, resta il fatto che, da noi, i costi aziendali e di distribuzione sono superiori, tanto che è frequente il caso di cittadini che si recano fuori provincia per i loro acquisti. Abbiamo anche avuto il precedente della centrale ortofrutticola di Trento, che è costata molto denaro pubblico, oltre cinquecento milioni, se non vado errato, e che, tuttavia, non ha dato alcun tangibile beneficio al consumatore medio, salvo che questi voglia rivolgersi direttamente alla centrale stessa, per i suoi acquisti, però in quantitativi di cassette, che possono essere esuberanti rispetto ai bisogni di una famiglia media. La creazione della centrale avrebbe dovuto, negli intendimenti dei promotori, essere motivo di una diminuzione dei costi: e ciò non è avvenuto. Altrettanto avviene anche per gli esercizi favoriti dalla nostra legge, in misura, non esito ad ammetterlo, molto modesta; e continuerà ad avvenire, se non indirizzeremo l'azione del settore commerciale verso la sua trasformazione, secondo le più moderne tecniche del settore. Nella relazione della Commissione, è fatto cenno al rilievo mosso dai rappresentanti della Volkspartei, che questa legge andrà quasi esclusivamente a beneficio della

Provincia di Trento. Ed è vero. Ma non si possono, mi pare, ignorare le documentate esigenze di una Provincia, perchè tali esigenze non si manifestano anche nell'altra. Vuol dire che potremo dare una compensazione agli altoatesini in altri settori: ed è compito dei consiglieri della Volkspartei identificarli ed indicarceli.

Che questa legge, nelle sue prime edizioni, sia stata efficace, sarebbe da ciechi il negarlo, bisognerebbe non vederci per non notare, anche visivamente, la situazione dei nostri negozi. E' stata, sicuramente, efficace, ha bene operato, specialmente nei settori dell'igiene, della pulizia, nella distribuzione e nella conservazione delle merci; ma non basta.

Vorrei avere dall'Assessore assicurazione che, con questo rifinanziamento, si intende iniziare un'azione che abbia come finalità l'abbandono dei metodi tradizionali per l'introduzione, anche nel commercio al minuto, delle nuove tecniche che consentano una diminuzione nei costi di distribuzione delle merci.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): La legge 14, poi legge 10, è stata indubbiamente una ottima legge; ha dato i suoi frutti, sia per quanto riguarda l'apparato distributivo nella provincia di Trento, che in quella di Bolzano. E se la nostra regione ha fatto un notevole passo avanti nel miglioramento estetico e tecnico dei suoi negozi, lo deve sicuramente in gran parte all'efficacia del nostro provvedimento e al suo rifinanziamento tempestivamente disposto. Per questi motivi ho visto con piacere la presentazione di questa proposta di legge. Ritengo anch'io necessario, come ha accennato il collega Paris, una ulteriore modernizzazione dell'ap-

parato distributivo e mi pare ragionevole l'auspicio ad una selezione delle richieste e nell'accordare la preferenza agli esercizi che intendano adottare le nuove tecniche di vendita. Nell'esame e nella soluzione del problema del costo della vita e dell'aumento dei costi di distribuzione, anche questo settore ha il suo peso e la sua importanza. Così come sono d'accordo nel ritenere, in ordine al numero delle licenze di commercio, che una incentivazione del numero di esse possa contribuire in qualche misura alla diminuzione dei prezzi di vendita. C'è, certamente, ancora molta strada da fare. In questa occasione vorrei ricordare al signor Assessore il problema che riguarda la distribuzione delle carni congelate. La nostra zootecnia diminuisce sempre più, mentre, per contro, aumenta il consumo delle carni da parte delle popolazioni; il che rende difficile regolari approvvigionamenti di carni fresche, ed auspicabile la immissione sul mercato delle carni congelate. Noi sappiamo che l'attuale legislazione vieta la vendita promiscua di carni fresche e di carni congelate; ma sappiamo anche che al Parlamento è già stato approvato un provvedimento che consentirebbe la vendita promiscua, con l'adozione di particolari garanzie. Il provvedimento ancora non è stato approvato dal Senato. Quando lo sarà, anche nella nostra regione, sarà possibile la vendita delle carni congelate. Sarà però necessario che gli spacci autorizzati a questa vendita, abbiano particolari attrezzature, per la conservazione separata e la vendita in separato locale delle carni congelate. Per questo vorrei che fosse tenuta presente, nell'applicazione di questa legge, l'opportunità che a questi spacci di nuova istituzione — ma di notevole importanza per alleggerire il costo della vita — fosse concessa particolare attenzione. Sono certo che avrò, in questo mio desiderio, il consenso del signor Assessore. Concludo an-

nunciando il voto favorevole del nostro gruppo a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Questo è un provvedimento che si rfinanzia volentieri, perchè riassorbe essenzialmente tre caratteristiche positive: prima di tutto le leggi 10 e 14, come quella che ci accingiamo a votare, hanno visto, complessivamente, un modestissimo impiego di fondi pubblici: 735 milioni in tutto, che hanno consentito l'esecuzione di lavori per oltre cinque miliardi; che questa legge, pur nella modestia dei mezzi, ha esteso i suoi benefici ad un vastissimo numero di operatori economici: vi ricordo il citato rapporto di 1 a 87 per le licenze di commercio nella nostra regione.

Infine, terzo elemento, la visibilità, per ognuno di noi, dei concreti risultati che sono stati raggiunti. Veramente se in ogni settore di intervento della nostra Regione, si fossero raggiunti, proporzionalmente ai mezzi messi a disposizione, così vistosi risultati, avremmo potuto risolvere molti, più problemi di quanto non abbiamo risolto, negli altri settori. Tutto questo è avvenuto perchè il provvedimento dell'ente pubblico è venuto a inserirsi in una vivacissima iniziativa privata; perchè mi pare debba essere rilevato che non si tratta, qui, di una legge di propulsione di iniziative, ma di un provvedimento che costantemente insegue, senza mai raggiungerla, l'iniziativa privata. Rilevo questo perchè, come spesso avviene, i fondi messi a disposizione saranno sicuramente insufficienti ad accogliere tutte le domande che sono state presentate; e mi rendo anche conto che il bilancio ha le sue esigenze e che, al momento, maggiori fondi non era possibile mettere a disposizione. Vorrei tuttavia che la Giunta tenesse

presente la questione; e — come si è fatto per altri settori — provvedesse, quando se ne presentasse la possibilità a rfinanziare questa legge. Non si possono non condividere le osservazioni fatte da Segnana, per quanto riguarda una possibile selezione delle domande, ma mi pare che ancora non sia giunto il tempo per applicare questi criteri. E' esatta l'osservazione dell'on. Paris, che un miglioramento della distribuzione dovrebbe comportare minori oneri e quindi prezzi più bassi. Ma non siamo, ora, a quota zero, stiamo ancora faticosamente risalendo la china di una situazione di squilibrio fra domande presentate e fondi disponibili. Mi pare quindi che il criterio della selezione possa e debba essere applicato soltanto quando saremo giunti a una situazione di normalità. Mi associo all'auspicio della selezione dell'accoglimento delle domande, ma ritengo che ancora non sia tempo in cui ciò possa essere fatto. Concludendo, e anche per non riprendere la parola in sede di dichiarazione di voto, annuncio che voterò a favore di questo disegno di legge che va a migliorare ancora l'efficienza di un vasto e vitale settore dell'economia regionale.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno? La parola all'Assessore Dusini, per la replica.

DUSINI (D.C.): Breve la legge, brevi gli interventi, breve sarà la risposta. I tre interventi che abbiamo ascoltato hanno tutti sottolineato la bontà della legge e la serietà della sua applicazione. Paris ha messo in rilievo i difetti del nostro sistema distributivo, soprattutto per quanto riguarda l'eccessivo numero delle licenze. Voglio ricordargli che è prossima la presentazione al Consiglio regionale, di un disegno di legge sulla costruzione dei magazzini generali che più direttamente potranno migliorare il

nostro sistema distributivo. Del resto non è detto che questa legge non abbia le sue benefiche ripercussioni anche sui prezzi al consumo. Indubbiamente, senza il nostro intervento, il peso delle migliorie — talora indispensabili — si ripercuoterebbe sui costi di vendita. Naturalmente tutti riconosciamo che bisogna ancora migliorare il settore: e proprio le molte richieste di piccole aziende private giacenti all'Assessorato, mettono il dito sulla piaga. Il problema delle migliori e più moderne tecniche distributive, non è ignorato dall'Assessorato. A Trento, a Bolzano, a Riva, a Cles e Merano, sono stati fatti svolgere corsi e conferenze per commercianti sulla psicologia del cliente e sui sistemi di vendita; mentre discutiamo è in atto, da parte della Camera di commercio di Trento, una serie di conferenze sulla distribuzione dei prodotti e sul « self service ». Il problema è quindi sentito e tenuto presente dall'Assessorato: e la segnalazione dell'on. Paris è stata opportuna, cadendo in un momento quanto mai felice.

Al cons. Segnana debbo segnalare l'impossibilità, attualmente, di procedere ad una autentica selezione. Non siamo ancora, purtroppo, alla saturazione del settore. Tutti sanno che gli impianti di vendita andrebbero rinnovati ogni sette anni, secondo gli esperti; ebbene noi non abbiamo ancora alcuna domanda di rinnovamento a queste scadenze, di gente, cioè, che abbia già provveduto nel dopoguerra a rimodernare il suo negozio. Bisogna ancora prendere in considerazione richieste di nuovi commercianti. Per quanto riguarda il settore delle carni, per consentire una diminuzione dei costi, si è profilata l'opportunità della immissione sul mercato delle carni congelate, affidandone lo smercio alle macellerie tradizionali; per salvaguardare le diverse caratteristiche dei due prodotti, saranno necessari distinti frigoriferi e distinti locali di vendita: in questo senso da-

remo certamente una certa preferenza ai richiedenti del contributo per la attuazione di questi impianti. La validità della nostra legge si può misurare soprattutto dalla armonica presenza dell'interesse pubblico a fianco dell'iniziativa privata. I nostri commercianti hanno certo acquistato titolo alla civica benemeranza, trasformando scantinati bui, finestroni ciechi in ridenti negozi e in scintillanti vetrine, in locali igienici e accoglienti, cosicchè la loro azione si è dimostrata valida, oltre che sul piano del contenimento dei costi, anche su quello del decoro civico e della soddisfazione del cliente.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Propongo il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite d'impegno di Lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1968.

Alla copertura dell'onere di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di mesi sessanta, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, voti favorevoli 22, voti contrari 2, schede bianche 5.

La legge è approvata (*).

Ora l'Assessore Dusini desidera fare una richiesta al Consiglio.

DUSINI (D.C.): A nome anche della Giunta regionale chiedo l'inserimento all'Ordine del giorno dei nostri lavori del disegno di legge n. 77 sulla partecipazione regionale alle fiere, mostre e mercati e chiedo che a questo disegno di legge sia data la precedenza, nella discussione, anche sul disegno di legge n. 15, che seguirebbe l'argomento testè concluso. La richiesta è avanzata per due motivi: l'urgenza di avere la possibilità di partecipare alle manifestazioni fieristiche, che, logicamente, si svolgono senza preoccuparsi delle nostre approvazioni o meno; specialmente di poter essere presenti, ancora nel gennaio, alle fiere estere; secondo, perchè la legge possa trovare, successivamente, l'inserimento necessario nei capitoli

(*) Vedi Appendice - pag. 68

di bilancio che inseriremo nelle prossime settimane. So che questa legge, alla sua prima presentazione — loro signori sanno che non è operante in quanto è mancato il visto del Governo — fu approvata ad unanimità.

Ciò mi conforta a ritenere che vorrete accogliere la mia richiesta e concedere al provvedimento una nuova approvazione.

PRESIDENTE: Allora è chiaro: l'Assessore ha proposto che il disegno di legge n. 77 sia inserito all'Ordine del giorno e trattato immediatamente, con precedenza anche sugli altri argomenti già all'ordine del giorno.

Si vota per scheda segreta; occorrerà la maggioranza dei tre quarti. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 31, voti favorevoli 30, voti contrari 1. L'inserimento è accettato.

Discutiamo allora il *disegno di legge n. 77: « Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere »* (rinviato dal Governo) (*).

La parola all'Assessore per la relazione della Giunta.

DUSINI (D.C.): Il disegno di legge n. 77 è stato presentato dalla Giunta regionale l'8 agosto 1962. Successivamente è stato trattato dalla competente commissione legislativa e quindi, ha avuto il voto unanime del Consiglio. Il disegno di legge non ha avuto l'approvazione governativa, per due osservazioni: la prima è stata superata e riguardava l'art. 6 e l'art. 7, in quanto — osservava il Commissario del Governo — la partecipazione ad iniziative che si svolgono all'estero e le indagini di mer-

(*) Vedi Appendice - pag. 69

cato in relazione alle iniziative stesse, attengono alla materia del commercio estero e non rientrano nella competenza regionale. Queste osservazioni sono state superate. Il punto 2 riguardava una erronea impostazione, per quanto riguardava la copertura; il disegno di legge è ripassato quindi dalla Commissione competente e lo abbiamo di nuovo per l'esame. La Commissione legislativa regionale industria e commercio, ancora in sede del primo esame, ha voluto attribuire ad un unico Assessorato, l'onere della realizzazione della organizzazione e della presenza della Regione alle mostre e alle fiere nazionali ed internazionali. In seguito a questa più organica trattazione dell'argomento, è necessario adesso, in sede di rivotazione del disegno di legge, inserire un art. 1 bis, per quanto riguarda le fiere industriali, perchè la partecipazione della Regione alle fiere industriali, avviene in una maniera piuttosto diversa e comunque singolare, in confronto alle fiere di carattere agricolo e alle mostre di carattere commerciale. Per il resto, il disegno di legge, si presenta organico ed armonico, e può essere opportunamente variato e quindi votato dal Consiglio.

Io voglio fare ancora solo un'unica, brevissima, osservazione, più che altro per dire quanto sia opportuno essere presenti alle fiere internazionali e nazionali, a propagandare i nostri prodotti e, nello stesso tempo, quanto sia utile ricercare nuovi mercati di sbocco alla nostra produzione.

In sostanza, questa nostra presenza, la presenza regionale a queste manifestazioni, si può identificare con una forma sui generis ma assai efficace di pubblicità. E proprio sotto Natale mi è arrivato, un veramente intelligente biglietto d'augurio, da parte di una azienda di pubblicità, evidentemente io non la nomino, ma nomino il contenuto, lo voglio dire a loro

proprio perchè si convincano del come sia necessario essere presenti e come la presenza, molte volte realizzata più con sacrifici che con dispendio di denaro, sia veramente utile ai fini economici della nostra gente, ai fini della nostra economia regionale e anche di riflesso, nazionale. Un suo nuovo direttore chiese un giorno a Henry Ford, perchè spendere milioni di dollari in pubblicità? Le nostre automobili sono tanto belle e indovinate, che si possono certamente vendere anche senza pubblicità. Argutamente Ford, rispose: la gallina fa le uova e l'oca anche; quelle dell'oca sono più grosse e più buone, eppure quando depone l'uovo, la gallina coi suoi coccodè fa tanto strepito che tutti mangiamo uova di gallina; il silenzio dell'oca non vale la pubblicità della gallina.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa industria, per la relazione.

PARIS (P.S.I.):

Nella seduta del 5 dicembre 1963 la Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici in presenza dell'Assessore per il commercio, rag. Dusini, ha riesaminato il disegno di legge n. 77, rinviato dal Governo con nota del 24 luglio 1963.

In merito ai rilievi formulati nella predetta nota, la Giunta regionale ha fatto conoscere il proprio punto di vista con lettera d.d. 16 ottobre 1963, con la quale propone di modificare gli artt. 4 e 8 per la parte che riguarda la ripartizione dell'onere finanziario e di aggiungere un nuovo articolo 9 relativo alla data di entrata in vigore del provvedimento (vedi allegato), mentre ritiene di dover confermare la competenza regionale per lo svolgimento di indagini di mercato e per la propaganda commerciale all'estero di cui agli articoli 6 e 7 del dise-

gno di legge che pertanto dovrebbero rimanere invariati.

La Commissione, condividendo il punto di vista della Giunta regionale, ha approvato all'unanimità l'emendamento aggiuntivo (ultimo comma) all'art. 4, l'emendamento sostitutivo dell'art. 8 nonchè il nuovo art. 9.

Venne pure approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso che la Commissione pertanto sottopone alla decisione del Consiglio regionale.

MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE N. 77:

« Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere »

APPROVATE DALLA COMMISSIONE LEGISLATIVA IN DATA 5.12.1963.

Art. 4

Si aggiunge *un ultimo comma* nel seguente testo:

« Al relativo onere si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 33 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri ».

Art. 8

(Sostitutivo)

« Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1964 le seguenti spese:

- a) lire 20.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1;
- b) lire 5.000.000 per le iniziative di cui agli artt. 6 e 7.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante il prelevamento di lire 25 milioni dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 ».

Art. 9

(Nuovo)

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964 ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per il parere della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione finanze aveva già espresso all'unanimità il parere favorevole.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione, con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali.

Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore della regione Trentino - Alto Adige, sentito il parere dell'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' stato presentato un art. 1 bis da parte della Giunta, che dice:

Possono inoltre essere concessi contributi a singole ditte industriali per la partecipazione, sia diretta che a mezzo dei rispettivi concessionari locali, alle manifestazioni di cui al precedente articolo 1, che interessino il settore merceologico in cui la ditta opera.

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Assessorato regionale, che sovrintende al commercio, entro il 31 marzo di ogni anno.

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare, è disposta con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale.

La percentuale del contributo concesso non può essere superiore al 50% della spesa ammessa.

E' posto in votazione l'art. 1 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo articolo 4.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato, previa

deliberazione della Giunta, ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

E' posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

(nel testo della Commissione)

Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto:

- l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente;*
- un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano - membri;*
- un rappresentante per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Giunte provinciali - membri;*
- un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - membro con funzioni di segretario.*

Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

E' posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'articolo 4 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

E' posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6.

L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, e previa deliberazione della Giunta, può disporre una indagine di mercato avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, della collaborazione degli enti ed organizzazioni indicati nel precedente articolo 3.

E' posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il commercio, è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiale e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione degli enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.

E' posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

(nel testo della Giunta)

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1964 le seguenti spese:

- A) Lire 20 milioni per le iniziative di cui agli articoli 1;
- B) Lire 5 milioni per le iniziative di cui agli articoli 6 e 7.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante il prelevamento di Lire 25 milioni dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

C'è un emendamento aggiuntivo della Giunta regionale:

« Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale ».

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.) L'emendamento presentato dall'Assessore Dusini apre le porte alla possibilità di finanziamento di iniziative fieristiche a carattere privato; anche finora, in verità, la partecipazione privata era in un certo senso prevista, ma ora viene più chiaramente delineata. D'altra parte non vorrei che appoggiandosi a questo emendamento l'iniziativa privata finisse per prevalere... Lei dice di no, signor Assessore, ma può essere anche che questo fatto si avveri, se l'iniziativa privata sarà più sollecita, prevalga come volume e come interesse e caratteristiche. Allora attenueremmo il carattere pubblicitario di questa nostra legge. Non le pare opportuna una esplicita salvaguardia, ed un chiarimento anche che indichi esattamente quale parte dei fondi messi a dispo-

sizione sia da considerarsi disponibile per i fini dell'art. 1 bis?

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini.

DUSINI (D.C.): L'emendamento, l'art. 1 bis, è stato introdotto dopo un rilievo che è stato messo in sede di liquidazione della nostra partecipazione a fiere e mostre: era necessario precisare che oltre agli enti e alle associazioni, potevano partecipare anche i privati, come è indispensabile in taluni settori, ad esempio delle macchine utensili. In sede di ripartizione dei fondi, attualmente dieci milioni sono a disposizione delle manifestazioni fieristiche a carattere commerciale, cinque milioni per quelle a carattere industriale. C'è, per la ripartizione dei fondi, l'apposita commissione prevista dall'art. 4, la quale, all'inizio di ogni anno, sulla base delle direttive della Giunta regionale, provvederà a fissare il calendario delle partecipazioni e fisserà i limiti delle disponibilità finanziarie per ogni settore. E non potrà, evidentemente, darsi il caso che le partecipazioni a manifestazioni di carattere industriale prevalgano su quelle a carattere commerciale, il cui interesse pubblicistico è prevalente.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'art. 8 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

Metto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 32, voti favorevoli 30, voti contrari 1, schede bianche 1.

La legge è approvata (*).

La seduta è tolta; i lavori riprendono alle ore 15.

(Ore 12.40).

Ore 15.22.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Discutiamo ora il *disegno di legge n. 150: « Ordinamento dell'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno ».*

La parola all'Assessore alle Finanze per la relazione.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.):

Come è noto con legge regionale 29 luglio 1959 n. 8, fu istituita una Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo la cui scadenza, originariamente prevista per la data del 31 dicembre 1960, fu successivamente fissata per la data del 31 dicembre 1963, con l'approvazione della legge regionale 11 settembre 1961, n. 7.

La provvisorietà di tale gestione a mezzo Azienda speciale, era in relazione all'intendi-

(*) Vedi Appendice - pag. 73

mento espresso dalla Giunta regionale di affidare in gestione tale compendio patrimoniale, ove se ne fosse presentata l'occasione, all'iniziativa privata.

Occorre precisare subito che, allo stato attuale, una tale soluzione non appare realizzabile soprattutto perchè, in questi ultimi cinque anni, non è stato ancora possibile portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo palazzo delle Terme, la cui entrata in funzione avrebbe consentito una esatta valutazione delle effettive possibilità di reddito dell'Azienda e conseguentemente l'interessamento di qualche gruppo finanziario per la sua gestione.

E' vero che la nuova gestione industriale per l'imbottigliamento dell'acqua da tavola « Cappuccio » può rappresentare un certo interesse per l'operatore privato, ma tale gestione è appena agli inizi e sono ancora necessari troppi capitali di investimento perchè la gestione medesima possa considerarsi redditizia.

Prescindendo da tale situazione pregiudiziale è stata anche esaminata l'opportunità di un affidamento della gestione di questa Azienda all'iniziativa privata.

Sul piano dell'interesse pubblico si ritiene di dover affermare che tale opportunità non sussiste in quanto l'esperienza, ancorchè indiretta, ha chiaramente insegnato come ben difficilmente l'interesse del gestore, in situazioni analoghe, corrisponde all'interesse dell'ente proprietario da un lato e della collettività dall'altro.

A titolo di esemplificazione si può citare, ad esempio, la necessità di venire incontro alle esigenze degli enti mutualistici, anche là dove le rispettive prestazioni non siano economicamente vantaggiose, allo scopo di non pregiudicare l'interesse indiretto degli operatori economici locali.

Analogamente si fa riferimento alla necessità che le date di apertura e di chiusura degli stabilimenti non debbano essere fissate in coincidenza con il periodo in cui l'afflusso degli ospiti è tale da non compensare le spese di gestione, dovendo invece tener conto anche delle esigenze di certe categorie di persone che hanno bisogno di sottoporsi alle cure in epoche diverse da quella tradizionale, oltre all'interesse degli albergatori, i quali possono anche avvantaggiarsi di una attività extra-stagionale.

Infine giova tener presente che l'apparente convenienza economica di una gestione privata è largamente annullata dal danno che le proprietà mobiliari ed immobiliari subiscono per effetti di una fatale tendenza a ridurre al minimo le spese di manutenzione.

Esclusa pertanto, sia dal punto di vista della possibilità che da quello dell'opportunità, la soluzione dell'affidamento della gestione del compendio patrimoniale all'iniziativa privata, la Giunta regionale si è posta il problema di dare all'Azienda un ordinamento più stabile di quello attuale, modificando opportunamente la legge precedente.

Nell'impostazione di tale programma è stato anche posto allo studio il problema della gestione futura del compendio patrimoniale delle Terme di Roncegno, la cui gestione, fino ad ora affidata ad una società privata, ha la propria scadenza contrattuale per la medesima data del 31 dicembre 1963. Nei confronti di tale compendio si prospettano sostanzialmente le medesime perplessità sopra illustrate, e la Giunta regionale, dopo matura riflessione, ha ritenuto di trovarne la soluzione nella unificazione con il compendio patrimoniale di Levico e Vetriolo, ai fini della gestione a mezzo di un'unica Azienda speciale.

L'unificazione delle due Aziende non è d'altronde una novità in quanto, fin dal 1929,

allorchè venne disposta la demanializzazione dei compendi termali di Levico, Vetriolo e Roncegno, il relativo disegno di legge faceva riserva di esaminare la possibilità di tale unificazione, sia per ragioni di economia sia in dipendenza della stretta analogia delle indicazioni terapeutiche e delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque minerali dei rispettivi bacini.

Sostanzialmente l'unificazione dei due compendi patrimoniali rappresenta l'unica novità di rilievo dell'attuale schema di disegno di legge, rispetto al precedente ordinamento provvisorio dell'Azienda speciale di gestione delle Terme di Levico - Vetriolo.

La struttura dell'Azienda viene mantenuta infatti tale e quale, come pure nulla viene innovato in ordine alla personalità giuridica dell'Azienda medesima.

I compiti ed i poteri degli organi aziendali sono stati mantenuti entro i limiti previsti dalla precedente legge, mentre sono state meglio precisate le forme di intervento della Giunta regionale in funzione di una più precisa caratterizzazione dei poteri di vigilanza e di formulazione di direttive.

DISEGNO DI LEGGE

ORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE DI GESTIONE DELLE TERME DEMANIALI REGIONALI DI LEVICO, VETRIOLO E RONCEGNO

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964, alla Azienda speciale istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

L'Azienda è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti e conserva la propria sede in Levico.

Art. 2

All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) la organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini idrici;
- c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Regione, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; in via eccezionale, l'Azienda, previa autorizzazione della Giunta regionale, può provvedere, a carico del proprio bilancio, all'esecuzione di urgenti lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione, nonché all'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dei propri servizi.

Art. 3

L'Azienda è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un Presidente e di cinque membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 4

Il controllo sulla gestione finanziaria è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, composto di un Presidente e di due membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni.

Art. 6

La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa e vigila sull'attività dell'Azienda.

Approva i programmi di attività della Azienda ed il rendiconto annuale della gestione.

Determina i compensi degli amministratori e dei revisori.

Approva la nomina del Direttore.

Si sostituisce al Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo ometta di adottare i provvedimenti cui è tenuto per legge.

Scioglie il Consiglio di amministrazione nei casi in cui, detto organo, compia attività contraria alle leggi od agli interessi dell'Azienda.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

- a) determina i programmi di attività dell'Azienda;
- b) delibera il rendiconto annuale dell'attività aziendale;

- c) delibera i regolamenti interni occorrenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari;
- d) delibera la concessione in uso o locazione di beni od esercizi aziendali;
- e) delibera i contratti per la vendita dei prodotti aziendali;
- f) determina le tariffe delle cure e dei servizi;
- g) delibera convenzioni per il trattamento particolare da riservare, negli stabilimenti aziendali, agli assistiti da Istituti operanti nel campo dell'assistenza, previdenza ed assicurazioni sociali;
- h) delibera in ordine ai lavori di manutenzione ed all'acquisto di attrezzature necessarie nei casi e nei limiti riservati all'iniziativa dell'Azienda a norma dell'art. 2 lettera d) della presente legge;
- i) delibera in ordine alla partecipazione dell'Azienda alle iniziative di cui all'art. 2 lettera c) della presente legge;
- l) nomina il Direttore, i consulenti ed assistenti medici ed i rappresentanti nonchè tutto il personale assunto a tempo indeterminato, deliberando i relativi provvedimenti;
- m) delibera i mutui ed i contratti bancari occorrenti per la gestione finanziaria aziendale.

Compie quant'altro occorre per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda, dando mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di porre in essere i relativi negozi.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula i contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) dirige gli uffici e cura l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi aziendali;
- c) assume il personale stagionale;
- d) propone al Presidente del Consiglio di amministrazione i provvedimenti discrezionali da adottare nei confronti del personale dell'Azienda;
- e) vigila sull'attività degli esercizi aziendali affidati in uso o locazione ai sensi dell'art. 7 lettera d) della presente legge;
- f) provvede alle forniture necessarie per la normale gestione dei servizi aziendali;
- g) gestisce i beni mobili destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda e provvede alle rispettive manutenzioni e sostituzioni necessarie.

Art. 10

Il personale dell'Azienda viene amministrato e retribuito in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.

Art. 11

I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa mediante apposito verbale sottoscritto dal Direttore.

Art. 12

L'esercizio dell'Azienda è regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto dell'attività aziendale

che deve essere inoltrato alla Giunta regionale, per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce; esso costituisce un allegato del rendiconto generale della Regione.

Art. 13

Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda.

L'eventuale perdita annuale di esercizio risultante dal rendiconto di gestione viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la lettura della relazione.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 150 nella seduta del 12 novembre 1963, con la partecipazione dell'Assessore competente dott. Fronza.

La Commissione ha esaminato il problema dell'Azienda speciale di Levico, Vetriolo e Roncegno in tutti i suoi aspetti e nelle varie attività ad essa connesse.

La Commissione ha constatato che l'Azienda speciale, istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e ulteriormente prorogata, ha svolto un proficuo lavoro e una azione efficace sia nell'interesse della Regione, sia, di riflesso, nell'interesse delle popolazioni della zona.

Per quanto concerne un particolare settore di attività dell'Azienda, e precisamente la produzione e il commercio dell'acqua da tavola « Cappuccio », il cons. Kapfinger ha espresso la

preoccupazione che possa determinarsi una certa concorrenza fra quest'acqua minerale e quella di Merano, danneggiando in tal modo l'una o l'altra zona.

L'Assessore competente ha tenuto a precisare che tale evenienza non potrà verificarsi, date le diverse caratteristiche delle acque stesse e la richiesta sempre crescente nel campo commerciale.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda, il cons. Nicolodi ha rilevato l'opportunità che sia prevista la presenza di un rappresentante designato dalle minoranze del Consiglio regionale.

La Commissione inoltre, udite le dichiarazioni dell'Assessore relative al proseguimento dei lavori per la costruzione delle terme, e in attesa di sentire la relazione che l'Assessore ai lavori pubblici farà in aula su tale argomento, auspica sin d'ora che il nuovo complesso termale sia completato sollecitamente e possa iniziare la propria attività nella prossima stagione.

La Commissione ha quindi approvato a maggioranza con tre astensioni il disegno di legge, con le modifiche riportate nel testo allegato alla presente relazione.

Si sottopone ora il disegno di legge all'esame e all'approvazione dell'on. Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

« ORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE DI GESTIONE DELLE TERME DEMANIALI REGIONALI DI LEVICO, VETRIOLO E RONCEGNO ».

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione (articoli emendati)
Art. 2	Art. 2
All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:	Idem.
a) l'organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;	Idem.
b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini idrici;	... rispettivi bacini;
c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;	Idem.

Testo della Giunta regionale	Testo della Commissione (articoli emendati)
<p>d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Regione, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; in via eccezionale, l'Azienda, previa autorizzazione della Giunta regionale, può provvedere, a carico del proprio bilancio, all'esecuzione di urgenti lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione, nonché all'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dei propri servizi.</p>	Idem

Art. 12

L'esercizio dell'Azienda è regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto dell'attività aziendale che deve essere inoltrato alla Giunta regionale, per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce; esso costituisce un allegato del rendiconto generale della Regione.

Art. 12

... riferisce e ne viene data comunicazione al Consiglio; esso costituisce...

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964, all'Azienda speciale istituita con legge regionale

29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

L'Azienda è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti e conserva la propria sede in Levico.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

(nel testo della Commissione)

All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) la organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini;
- c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Regione, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; in via eccezionale, l'Azienda, previa autorizzazione della Giunta regionale, può provvedere, a carico del proprio bilancio, all'esecuzione di urgenti lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione, nonché all'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dei propri servizi.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 3

L'Azienda è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un Presidente e di cinque membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei

gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

C'è un emendamento proposto dalla Giunta, che propone di elevare da 5 a 6 il numero dei membri del consiglio di amministrazione. Vuole illustrare, Assessore?

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Si tratta di un tema che è stato sollevato anche in sede di commissione, nel corso della discussione di questo disegno di legge. Il numero dei componenti del Consiglio è stato elevato per farlo diventare dispari, tenuto conto che c'è anche il presidente. Così per l'emendamento proposto al successivo art. 4, che prevede una norma, richiamata anche in altre leggi della Regione, per cui uno dei membri del collegio sindacale sarà designato dalle minoranze.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Mi scuso se non ho afferrato bene le parole del signor Assessore, quando ha parlato della presenza dei rappresentanti delle minoranze nei consigli d'amministrazione per quanto riguarda le passate legislature. Chiedo comunque all'Assessore se egli e la Giunta accettano la richiesta che è stata da noi presentata in Commissione, richiesta che riguardava la presenza di un rappresentante delle minoranze e non soltanto nel collegio dei Sindaci, ma anche nel consiglio di amministrazione. Il compendio termale di Levico e Vetriolo riveste una importanza non trascurabile; ed il nostro desiderio è che un nostro rappresentante sia presente non soltanto in fase di controllo, come avverrebbe se ammes-

so al collegio dei sindaci, ma anche per una partecipazione diretta ed attiva alla vita amministrativa. I richiami fatti ad alcuni precedenti legislativi, potrebbero essere ribattuti da altri richiami ad altre leggi regionali, nelle quali la designazione delle minoranze riguardava appunto un consigliere e non un sindaco. Mi riservo comunque di presentare questa mia richiesta sotto forma di emendamento, a meno che l'Assessore non sia disposto ad accettare che un rappresentante delle minoranze entri nel consiglio d'amministrazione: nel qual caso, evidentemente, intervento ed emendamento mio, risultano superati.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Fronza.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): L'argomento delle richieste delle minoranze, fatte presenti in sede di commissione, è stato esaminato dalla Giunta regionale, perchè si è, fra l'altro, presentato anche altre volte, per la composizione degli organismi amministrativi vari: l'opinione della Giunta è che l'amministrazione attiva spetti alla Giunta regionale attraverso gli elementi da essa designati, che il consiglio d'amministrazione debba, di conseguenza, tener conto della proporzione etnica, per la salvaguardia dei diritti della minoranza linguistica, ma non di altri fattori; mentre le funzioni di controllo sull'operato delle amministrazioni spettano all'intero Consiglio regionale: per cui è accettabile la richiesta delle minoranze che un loro rappresentante sia incluso nell'organismo al quale sono precipuamente demandate queste funzioni di controllo. Questo criterio è stato usato anche nelle leggi sulle centrali ortofrutticole di Trento e di Bolzano e nella legge sulla società pusterese di energia. Mi pare opportuna la presenza delle

minoranze, sotto forma di controllo, con l'esercizio del diritto di ispezione amministrativo politico, non oltre. Se altri gruppi entreranno a far parte della maggioranza, anch'essi avranno diritto in proporzione alla loro rappresentatività, ad entrare nei consigli di amministrazione, ciò è ovvio. Del resto va tenuto presente che il Consiglio d'amministrazione non sarà formato da politici, ma da esperti, da tecnici del settore, da rappresentanti del turismo di Levico e Roncegno, da gente, insomma, pratica dei temi e dei problemi locali, ed interessata allo sviluppo del turismo in questo settore, che rappresenta una zona, economicamente depressa.

La Giunta regionale propone quindi di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 3, con la variante della elevazione da sei a sette del numero complessivo dei componenti il Consiglio d'amministrazione; ed è d'opinione di consentire alle minoranze la presenza di un loro rappresentante nel collegio sindacale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Prendo atto delle motivazioni che il signor Assessore ha offerto della decisione della Giunta, anche se, evidentemente, non le condivido. L'amministrazione attiva dovrebbe essere riservata alla Giunta regionale? Può darsi, ma certamente non nuocerebbe la presenza anche delle minoranze. Sono stati citati i casi delle centrali ortofrutticole, ma non altri casi nei quali la presenza delle minoranze nel Consiglio d'amministrazione è stata ammessa.

Non posso, soprattutto, condividere gli apprezzamenti e le argomentazioni sulla competenza: è davvero possibile che soltanto coloro che saranno nominati dalla Giunta regionale siano competenti? Mi spiace davvero, ma non

posso credere che soltanto alla Giunta regionale spetti questa... infallibilità nelle designazioni. Altro argomento: non capisco perchè e in che maniera possa nuocere il fatto che un rappresentante della minoranza possa conoscere anche preventivamente le impostazioni e gli orientamenti di lavoro del Consiglio di amministrazione; non attraverso l'opera dei revisori dei conti, a posteriori, quando non è ormai più possibile correggere eventuali errori: ma partecipando direttamente e attivamente all'impostazione della linea amministrativa nelle discussioni di Consiglio, dalle quali i sindaci sarebbero esclusi o avrebbero soltanto voto consultivo. Io presenterò l'annunciato emendamento perchè l'esclusione delle minoranze non mi pare possa essere consentito: anche perchè il rappresentante delle minoranze stesse potrebbe benissimo essere un esperto scelto fuori del Consiglio regionale. L'emendamento avrà la sorte che avrà: ma almeno, avremo tentato di fare tutto quanto era in nostro potere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Ogni volta che nascono queste discussioni, io penso che se fossi parte della Giunta regionale — e lo penso seriamente, senza alcun desiderio di ironia — sarebbe mia preoccupazione quella di cercare di associare, quanto più possibile, le minoranze alla mia azione amministrativa: vi assicuro che svolgerei un premeditato disegno tendente a coinvolgere in ogni atto amministrativo anche la responsabilità delle minoranze. Che cosa, infatti, potrebbe esserci di meglio d'un sistema che vede rappresentanti della maggioranza e rappresentanti della minoranza uniti per decidere la politica di un ente? Tanto più che una simile soluzione vedrebbe le maggioranze salda-

mente salvaguardate, attraverso una presenza che potrà essere critica, ma che non potrà mai essere determinante, anche se non sempre e necessariamente critica dovrà essere. Teorizzare, signor Assessore, come lei ha fatto, fra amministrazione attiva e no, serve a poco: dovrebbe rivedere il suo punto di vista e le sue impostazioni e, coraggiosamente e — me lo permetta — intelligentemente, comprendere che la cosa pubblica non si può nè si deve amministrare a colpi di maggioranza. Se prendessimo per buono questo vostro credo e riferirlo alle esperienze che abbiamo fatto, potremmo dire davvero che esso rappresenta un'« amministrazione attiva », che non sempre ha dato quei risultati che probabilmente vi proponevate, esemplari e probanti. Si parla, ora, delle Terme di Levico; avviciniamoci un poco alle Terme di Merano, e vedremo che cosa vi hanno combinato i vostri uomini di fiducia italo sudtirolesi: a dimostrare la loro esperienza s'avrebbe bisogno non tanto di un testo sulla SALVAR, quanto di un romanzo giallo e anche del codice penale. Queste vostre teorie amministrative non corrispondono alle esigenze di una maggiore unità in tutti i settori della amministrazione attiva. In questo senso va vista questa proposta del collega Vinante, che mi pare saggia e anche moderata: infatti essa riserva alle minoranze la designazione di una candidatura, che dovrà comunque essere convalidata dalla Giunta regionale, alla quale viene conservata la competenza della nomina, rispettando i principi. Una proposta saggia e sostenibile e mi meraviglio che voi siate sempre su queste posizioni in queste circostanze; padroni, naturalmente, di farlo; ma date ogni volta un esempio di tolleranza tale che ricorda proprio il trattamento di Voltaire sulla tolleranza e lo spingerebbe, probabilmente, a scriverne un altro. Da una Giunta non più monocolore, venata delle aspirazioni di giustizia

del partito popolare tirolese trentino, delle aspirazioni sociali dei socialdemocratici, da una Giunta di piena apertura sociale come la attuale si è proclamata, mi attendevo qualcosa di diverso: ma si tratta, evidentemente, di vernici che non mutano la sostanza che esse ricoprono.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Siamo veramente di fronte a un caso interessante, in cui il discorso possibile deve essere riferito al presente e, forse anche più impegnativamente, al futuro. Sono perfettamente d'accordo sulla proposta presentata dal collega Vinante e voterò l'emendamento; ma non mi avrebbe stupito vederla venire, questa proposta, da Nardin, comunista, per il quale ancora non esistono — per ora almeno — speranze di entrare a far parte della maggioranza. Mi stupisce invece, e mi preoccupa un poco, il fatto che la proposta sia venuta da un consigliere socialista, del quale non si sa come si troverà domani, quando, come probabilmente avverrà, il suo partito si troverà a far parte della Giunta: non so proprio come riuscirà a sostenere ancora queste tesi. Infatti, ripassando rapidamente, e a memoria, la composizione del Consiglio d'amministrazione dell'ENEL, creato dal Governo Fanfani in clima d'apertura a sinistra, trovo che esso è composto di democratici cristiani e di socialisti; non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra proprio che per questa amministrazione — sicuramente più importante di quella delle Terme di Levico-Vetriolo — non sia stata fatta parte alcuna alle minoranze; nè mi risulta che proposte del genere di quella presentata ora da Vinante, siano state avanzate o sostenute dal suo partito, in sede di discussione parlamentare quando si parlò del Consiglio dell'ENEL. Detto questo, vo-

terò a favore dell'emendamento Vinante - Nardin, perchè anch'io vedo le cose da un punto di vista che si distacca dalla situazione contingente. Avevo intenzione di intervenire, di questa legge, in discussione generale, poi ho rinunciato riservandomi di farlo soltanto in sede di dichiarazione di voto. Qualcosa, tuttavia, vorrei dire fin da questo momento, alla Giunta regionale: non sono, nè possono essere accettate le tesi di una riserva alla Giunta regionale per la nomina degli amministratori attivi. Posso essere anche d'accordo con questa tesi, ma a una condizione: che essa tesi sia sviluppata, portata avanti con tutte le sue conseguenze. E che quando i Consigli d'amministrazione così nominati compiano atti negativi o non utili all'economia, la Giunta regionale ne assuma la piena e completa responsabilità anche in sede politica. In questa sede si è parlato di vari Consigli d'amministrazione del genere: quello della FIR, quello dell'Aeromere. E sempre, quando se ne sono contestate le decisioni, quando si faceva rilevare alla Giunta il suo imbarazzo politico, ci siamo sentiti rispondere: ma signori consiglieri, i Consigli d'amministrazione hanno compiti che sono disciplinati dal Codice civile, le responsabilità sono loro, noi non c'entriamo. Se voi della Giunta volete riservarvi la responsabilità della nomina degli amministratori attivi, e al Consiglio regionale intendete conferire soltanto funzioni di controllo, allora siate coerenti fino a portare voi le responsabilità politiche dei Consigli che, nella gestione del patrimonio o del denaro pubblico, non facciano quanto sia utile.

Detto ciò voterò a favore dell'emendamento: aspettando i socialisti alla prova, nella ipotesi di una diversa maggioranza.

PARIS (P.S.I.): Faremo certamente quanto ha fatto il liberale...

CORSINI (P.L.I.): E puoi dirlo, forte. Vorrò vedere se, in una nuova maggioranza, i socialisti del Consiglio regionale dimostreranno una sensibilità a questi problemi, diversa da quella dimostrata dai loro colleghi di partiti nel Parlamento nazionale.

PRESIDENTE: E 'stato presentato un emendamento da parte di Vinante, Nardin e Paris: « Uno di questi è designato dai gruppi delle minoranze del Consiglio regionale ».

Metto in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto a maggioranza, con 7 voti favorevoli, 9 contrari, 3 astenuti.

Metto in votazione l'art. 3 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti.

Art. 4

Il controllo sulla gestione finanziaria è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, composto di un Presidente e di due membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

C'è un emendamento già annunciato, firmato Fronza, Segnana, Dusini, Nicolodi: « Un componente del predetto Collegio sarà designato dalle minoranze del Consiglio regionale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni.

E' posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa e vigila sull'attività dell'Azienda.

Approva i programmi di attività della Azienda ed il rendiconto annuale della gestione.

Determina i compensi degli amministratori e dei revisori.

Approva la nomina del Direttore.

Si sostituisce al Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo ometta di adottare i provvedimenti cui è tenuto per legge.

Scioglie il Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo compia attività contraria alle leggi od agli interessi dell'Azienda.

E' posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

- a) *determina i programmi di attività della Azienda;*
- b) *delibera il rendiconto annuale dell'attività aziendale;*
- c) *delibera i regolamenti interni occorrenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari;*
- d) *delibera la concessione in uso o locazione di beni od esercizi aziendali;*
- e) *delibera i contratti per la vendita dei prodotti aziendali;*
- f) *determina le tariffe delle cure e dei servizi;*

- g) *delibera convenzioni per il trattamento particolare da riservare, negli stabilimenti aziendali, agli assistiti da Istituti operanti nel campo dell'assistenza, previdenza ed assicurazioni sociali;*
- h) *delibera in ordine ai lavori di manutenzione ed all'acquisto di attrezzature necessarie nei casi e nei limiti riservati all'iniziativa dell'Azienda a norma dell'art. 2 lettera d) della presente legge;*
- i) *delibera in ordine alla partecipazione dell'Azienda alle iniziative di cui all'art. 2 lettera c) della presente legge;*
- l) *nomina il Direttore, i consulenti ed assistenti medici ed i rappresentanti nonchè tutto il personale assunto a tempo indeterminato, deliberando i relativi provvedimenti;*
- m) *delibera i mutui ed i contratti bancari occorrenti per la gestione finanziaria aziendale.*
- a) *cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;*
- b) *dirige gli uffici e cura l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi aziendali;*
- c) *assume il personale stagionale;*
- d) *propone al Presidente del Consiglio di amministrazione i provvedimenti discrezionali da adottare nei confronti del personale dell'Azienda;*
- e) *vigila sull'attività degli esercizi aziendali affidati in uso o locazione ai sensi dell'art. 7 lettera d) della presente legge;*
- f) *provvede alle forniture necessarie per la normale gestione dei servizi aziendali;*
- g) *gestisce i beni mobili destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda e provvede alle rispettive manutenzioni e sostituzioni necessarie.*

Compie quant'altro occorre per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda, dando mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di porre in essere i relativi negozi.

E' posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula i contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

E' posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

E' posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

Il personale dell'Azienda viene amministrato e retribuito in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.

E' posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa mediante apposito verbale sottoscritto dal Direttore.

E' posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

(nel testo della Commissione)

L'esercizio dell'Azienda è regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto dell'attività aziendale che deve essere inoltrato alla Giunta regionale, per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce e ne viene data comunicazione al Consiglio; esso costituisce un allegato del rendiconto generale della Regione.

E' posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda.

L'eventuale perdita annuale di esercizio risultante dal rendiconto di gestione viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

E' posto in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 2 contrari.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, non la metterò in imbarazzo come stamattina ha fatto l'Assessore Turrini, il quale nella sua dichiarazione di voto ha detto una serie di cose che con essa dichiarazione nulla avevano a che fare. Darò una spiegazione succinta del perchè mi astengo dal votare questa legge, che rico-

nosco tuttavia rappresenti un vantaggio rispetto al passato. Oggi finalmente avremo un provvedimento che finirà tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione di questo settore. Mi pare però che questo disegno di legge metta il carro davanti ai buoi, in quanto, secondo il mio parere, esso avrebbe dovuto essere discusso dopo la presentazione e la approvazione in aula del bilancio. In questa condizione e di fronte al fatto che il Consiglio di amministrazione è già scaduto, è tuttavia comprensibile che la Giunta abbia scelto questa strada. Ripeto che mi astengo, riservandomi qualsiasi intervento, per quanto riguarda tutto questo complesso problema.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Molto sinceramente dico che il partito socialista vota contro questa legge, perchè pensiamo che un provvedimento di legge poteva essere assunto solo per una proroga dei poteri dell'attuale consiglio di amministrazione. Non sappiamo quindi vedere le ragioni cui questo provvedimento si ispira; noi voteremo contro anche in segno di protesta per l'andamento della costruzione del Palazzo delle Terme, che rappresenta un'onta per la Regione e che investe tutto il Consiglio regionale.

E' questo un problema che è stato sollevato ancora nella prima legislatura; da allora sono trascorsi dieci anni e rischia di diventare un problema come quello della Trento-Malè o del Palazzo della Regione. Ma è mai possibile che la Regione non riesca a risolvere un problema come questo? Non credo di essere fuori posto affermando che la Regione dimostra di mancare di funzionalità; signor Assessore, mi consenta di dire che la questione sta proprio in questi termini. Noi votiamo quindi contro non per la legge in se stessa, ma per le conseguenze

che essa avrà sull'andamento della costruzione del Palazzo delle Terme di Levico.

SEGNANA (D.C.): Il nostro gruppo voterà a favore di questa legge...

PARIS (P.S.I.): Il Palazzo è diventato una barzelletta!

SEGNANA (D.C.): ... Noi voteremo a favore, perchè mai azienda avrà una soluzione definitiva con questo provvedimento. Ritengo anche che la gestione dell'azienda speciale abbia dato risultati soddisfacenti, quando si ponga mente anche al fatto positivo della vendita dell'acqua oligo-minerale. Perciò mi sembra che ci sia una certa tranquillità che la gestione abbia a dare buoni frutti, non solo per la valorizzazione del demanio regionale, ma anche per le popolazioni locali e nell'interesse del turismo termale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Brevemente, per dichiarare che voterò a favore di questa legge, in quanto essa ordina più compiutamente un settore della nostra vita regionale. Resta però il fatto che i rilievi fatti dal collega Paris a proposito del problema delle Terme incompiute, sintetizzano una critica che dovrebbe essere compresa dagli organi responsabili. Resta il fatto che la storia dimostra quanti impegni sono stati assunti dall'amministrazione regionale e quanti di essi non sono stati portati a termine. Si registra, non solo in questo settore, una carenza dell'amministrazione regionale. E' un tema, questo, che dovrà impegnarci a far sì che queste opere siano portate a termine.

Sottoscrivo quindi in pieno la critica fat-

ta da Paris, ma per le ragioni che ho detto voterò a favore della legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, onorevole Assessore, io darò il mio voto favorevole a questa legge per i motivi opposti invocati dal cons. Paris, proprio perchè prendo in considerazione l'opera svolta dall'azienda in questi anni, prescindendo dalle colpe dell'amministrazione regionale per il mancato completamento delle terme. Mi pare che i problemi siano due, come due sono i partiti socialisti! E' dall'ottobre del 1952 che questa azienda opera e bisogna dire che questa azione sa in un certo senso di affetto e di amore per quanto è riuscita a fare nel riordinamento della gestione, tenuto conto dei limiti delle disponibilità finanziarie. E per capire questa mia affermazione basti pensare che nel 1963, per i lavori di ordinaria manutenzione, sono stati richiesti oltre 6 milioni di lire su un bilancio complessivo di 59 milioni. Il che sta a dimostrare quale sia la colpa dell'amministrazione regionale per non aver portato a termine la costruzione delle Terme. Opera altamente sociale quella svolta fino a oggi dall'azienda, la quale ha dato lavoro a molta gente del luogo e che nel 1963 ha distribuito stipendi per 27 milioni di lire. Dobbiamo anche ricordare che il preventivo per il 1963 parla di un pareggio e io sfido chiunque a trovare delle aziende pubbliche che siano state, anche sotto questo aspetto amministrato con maggiore saggezza e amore. Non è da pensare che gli introiti delle Terme possano garantire il bilancio dell'azienda, ma non si può neanche ignorare quanto l'azienda speciale ha fatto, provvedendo a intervenire per sostenere il bilancio con l'imbottigliamento

dell'acqua minerale, gestione, questa che ha dato un utile superiore agli 8 milioni. Io mi permetterei di chiedere che lei, onorevole Assessore, dicesse qui quale fu il compenso elargito a coloro che hanno dato la loro opera all'azienda e anche i compensi percepiti dal suo direttore. Non c'è alcun Consiglio di amministrazione che abbia avuto compensi quali sono stati dati ai componenti di questo Consiglio di amministrazione. Ed è anche questo un motivo che mi spinge a dare il mio voto favorevole al disegno di legge. Devo dire che quello che un po' mi preoccupa è il vedere inclusa in questo disegno di legge l'azienda di Roncegno che costituirà certamente un notevole peso nella gestione. Onorevole Assessore, le raccomando quindi di non prendere alcun impegno nei confronti dell'iniziativa privata che ha gestito le Terme di Roncegno.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Nell'annunciare il voto favorevole del partito socialdemocratico, desidero dare una giustificazione al collega Nardin. Quando egli ha annunciato il suo voto favorevole a questo disegno di legge, mi sono permesso di fare un cenno di meraviglia, perchè quando vedo un disegno di legge presentato dalla maggioranza, che riscuote l'assenso sia dell'estrema destra che dell'estrema sinistra, ciò significa che è un disegno di legge valido. Non posso condividere poi l'atteggiamento Paris per le deficienze da lui lamentate circa la costruzione del palazzo delle Terme. Penso che questo disegno di legge dà un ordinamento definitivo all'azienda. Vorrei poi sottolineare con particolare accento che è proprio, la proposta della Giunta a far sì che le minoranze abbiano un loro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione. Noi perciò voteremo a favore.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore per dichiarazione di voto.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Che cosa intende per dichiarazione di voto, signor Presidente? Che voto favorevole?... Ringrazio il cons. Nardin perchè fa piacere sentire che si desidera essere sentiti e devo aggiungere una parola di rammarico a nome della Giunta, per il fatto che il Palazzo delle Terme non si sia potuto ultimare.

Sono d'accordo con i cons. Paris e Nardin e con gli amministrati del Comune di Levico per il fatto che non si sia potuto ultimare. Ciò che devo respingere in maniera categorica è che si attribuiscono alla Regione responsabilità per questo ritardo. In occasione della discussione del nuovo bilancio ci sarà data facoltà di illustrare che le responsabilità in questa situazione non possono essere a noi imputate, a meno che non si vogliano attribuire responsabilità alla Giunta regionale per gli scioperi, per la mancata fornitura di materiali, ecc. In ogni caso, poichè sono stato lieto di constatare che i lavori delle Terme vanno progredendo, e siccome allo stato attuale dei fatti (non posso venir qui ad assumere impegni e date), e siccome a Levico si sta lavorando a pieno ritmo, e poichè arriveranno i manufatti...

NARDIN (P.C.I.): ... salvo un sciopero...

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Certo, salvo uno sciopero... Giunti al perfezionamento degli atti amministrativi relativi, siccome lei, cons. Nardin, ha sfidato me per vedere se prima saranno costruite le Terme di Levico o quelle di Merano, i prossimi mesi diranno se la barzelletta l'ha detta lei o l'ho detta io. Poichè consta a me che il Palazzo delle Terme sarà ultimato nella

prossima stagione termale, dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge e dichiaro anche la mia soddisfazione per il fatto che si sia giunti alla soluzione di questo problema.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 22, voti contrari 2, schede bianche 5, schede nulle 1. La legge è approvata (*).

Passiamo ora alla discussione del *disegno di legge n. 82: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano »* (rinviato dal Governo) (**).

La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): A proposito di questo disegno di legge, che per la terza volta viene all'approvazione del Consiglio, io vorrei fare alcune brevi osservazioni ed esporre alcuni dati di fatto. Questo disegno di legge aveva lo scopo di regolare i rapporti, per quanto riguarda l'assistenza di malattia ai pensionati fra l'INPS e le Casse di malattia; rapporti che erano regolati fino al 31 dicembre tramite l'INAM. Ora la Giunta regionale e il Consiglio regionale hanno ribadito più volte che le Casse di malattia dovevano sostituire in tutto e per tutto l'INAM e che perciò i rapporti per l'assistenza di malattia ai pensionati dovevano avvenire direttamente tra l'INPS e le Casse di malattia. Il Governo ha rinviato due volte questo disegno di legge, perchè ha ritenuto incostituzionali gli artt. 3, 4 e 10, in quanto ha affermato l'incompetenza della Regione per dettare disposizioni

obbligatorie nei confronti dell'INPS, e per illegittimità dell'art. 3 e dell'art. 6.

Ora, i rapporti per quanto riguarda l'assistenza di malattia ai pensionati, col 1° gennaio del 1964 sono direttamente regolati fra le Casse di malattia ai pensionati stessi, in base all'art. 5 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, che dice che a decorrere dal 1° gennaio 1964, fermo di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale deve predisporre il decreto per la applicazione di questo articolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 il fondo per l'adeguamento delle pensioni per l'assistenza di malattia ai pensionati riprende la denominazione di « fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

Per cui, in base a questo articolo della legge l'Assessorato ha già provveduto ad inviare dei telegrammi a Roma e una lettera urgente ieri, affinchè il Ministro non si dimenticasse nel suo decreto, di inserire anche le Casse di malattia.

Pertanto l'art. 1 della legge, che prevedeva che le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano provvedono nella propria circoscrizione territoriale all'esercizio dell'assistenza obbligatoria per le malattie ai pensionati, si ritiene superato, in quanto, con l'art. 5 della citata legge, questo rapporto viene direttamente regolato alle Casse di malattia e i pensionati stessi.

L'art. 2 lo riteniamo nella stessa maniera superfluo, in quanto la materia è disciplinata dalla legge statale. E così dicasi per gli altri articoli, in quanto, ripeto, l'applicazione di questa

(*) Vedi Appendice a pag. 73

(**) Vedi Appendice a pag. 76

legge, ha fatto sì che questa nostra legge, che è messa all'ordine del giorno del Consiglio, risulti completamente superata.

Ora, in base a queste considerazioni, la Giunta propone di rinviare questa legge alla Commissione, per vedere se c'è ancora qualche cosa di cui possa usufruire di questa legge, se qualche articolo deva essere ribadito e ancora approvato per essere inviato al Governo per l'approvazione, oppure se sarà più opportuno, eventualmente, rifare un altro disegno di legge, per ribadire nostri eventuali diritti. Nel caso specifico però, per quanto riguarda i pensionati, la cosa a noi sembra, alla Giunta sembra completamente superata per cui si potrebbe anche pensare ad un ritiro puro e semplice di questo disegno di legge per la parte del Consiglio, stralciarlo, cioè dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Vi è la proposta della Giunta di rinviare in Commissione il disegno di legge per confrontarlo con le disposizioni statali vigenti in materia.

Pongo in votazione la proposta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvata a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

Passiamo ora alla discussione del *disegno di legge n. 125: « Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento dei consorzi antigrandine »*.

La parola all'Assessore per la relazione.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

Signori Consiglieri,

è ben noto che alcune zone della nostra regione, per la loro ubicazione geografica sono

particolarmente esposte ai danni della grandine.

L'effetto di questa meteora, che si manifesta con intensità e frequenza variabili a seconda delle annate, è spesso catastrofico e può pregiudicare in modo irreparabile il bilancio economico di numerosissime aziende.

In particolare nelle Valli d'Adige, Venosta, Isarco, nella Valle di Non e nella Valsugana, dato l'alto grado di specializzazione e di intensità colturale raggiunto dagli impianti frutticoli e viticoli, i danni immediati sul prodotto in fase di maturazione sono spesso ingenti. Ben sanno gli agricoltori che le lacerazioni che si determinano nelle piante per effetto del colpo di grandine, si ripercuotono anche sulla produzione degli anni futuri rendendo pertanto ancora più grave la perdita che grava sull'agricoltura.

Per dare una chiara dimostrazione della azione economicamente nefasta che tale forma di precipitazione è in grado di provocare, basti pensare che nel corso dell'annata agraria 1962, nella sola provincia di Trento, in base alla valutazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Trento, si sono avuti danni per circa 1 miliardo e 300 milioni, cifra che rappresenta una forte percentuale della produzione lorda vendibile delle colture legnose della Provincia.

Per quanto si riferisce alla provincia di Bolzano, da un'indagine, effettuata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, che abbraccia il periodo dal 1955 al 1962, è risultato che la grandine si è manifestata con notevole frequenza.

Le zone più fortemente colpite sono state quelle di Bolzano, Terlano, Laives, Bressanone, Castelbello, Rifiano, Scena, Tirolo con perdite di prodotto che hanno raggiunto punte considerevoli. Danni meno rilevanti data la minor frequenza delle grandinate, si sono verifica-

ti nelle zone di Caines, Sciaves, Naturno, Plaus, Barbiano, Cermes, Postal, Appiano, Vadena, Salorno, Egna.

Per fronteggiare questa azione distruttrice, già nel 1946 venne introdotta nella regione, per interessamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la lotta attiva per mezzo di razzi esplosivi.

Successivamente, sulla scorta dei risultati raggiunti, per moto spontaneo degli agricoltori questo mezzo di lotta si estese sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano dando origine alla costituzione di consorzi volontari.

L'Amministrazione regionale, per favorire lo svilupparsi di questa forma associativa di difesa in grado di salvaguardare la produzione agricola, inserì già nei primi bilanci notevoli stanziamenti. Purtroppo tali aiuti discrezionali, accordati annualmente con somme indeterminate e spesso limitate, non consentirono sempre ai consorzi di mantenersi attivi ed efficaci.

Inoltre la non obbligatorietà dei consorzi impedì l'unificazione della lotta con conseguenze negative sulla salvaguardia dei prodotti. Difatti è chiaro che un'azione attiva contro la grandine si può ottenere solo qualora la lotta venga condotta tempestivamente, concordemente e per esteso su tutta una zona agraria soggetta a tale fenomeno atmosferico.

Ne consegue che attualmente data la incertezza e la limitatezza delle sovvenzioni, e per la mancanza di una legge riguardante i criteri di obbligatorietà dei consorzi stessi, molti di questi vivono stentatamente esplicando limitata azione di difesa.

Risulta chiara l'utilità di un provvedimento organico che disciplini i diversi interventi finora effettuati in base agli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale e contemporaneamente determini il potenziamento di questo si-

stema di difesa, che, pur non avendo sinora riscosso la piena fiducia della scienza ufficiale, dall'inizio della sua applicazione ad oggi ha avuto nella nostra regione esito che generalmente si può ritenere abbastanza positivo.

Sulla base delle considerazioni testè riportate, l'Assessorato regionale all'agricoltura e cooperazione è addivenuto alla conclusione che, comunque, per garantire un certo grado di efficacia alla lotta antigrandine si renda indispensabile l'emanazione del provvedimento di legge che preveda, sulla scorta della legge dello Stato 9 luglio 1901, n. 211, la costituzione di consorzi obbligatori di difesa che garantisca la entità delle sovvenzioni da accordarsi agli stessi.

La coazione appare giustificata dal fatto che trattandosi di una formale difesa attiva, sarebbe ingiusto che alcuni agricoltori ne ricavassero il beneficio senza partecipare ai relativi oneri, ed ancora più appare giustificata dalla necessità di evitare che dall'inadempienza o dall'inazione di alcuni agricoltori possa derivarne un danno per tutti gli altri.

A detti Consorzi l'amministrazione regionale, onde garantirne l'efficacia e la persistente attività, dovrebbe essere autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese necessarie per l'acquisto e per l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta antigrandine.

Del resto si rammenta che anche nelle provincie di Treviso e di Belluno operano consorzi obbligatori di difesa antigrandine e che altre regioni a statuto speciale, come la Regione siciliana con legge 18 luglio 1961, n. 11, hanno decretato provvedimenti diretti a facilitare le azioni di difesa contro la grandine effettuate sia da singoli proprietari che da consorzi, cooperative ed organizzazioni.

Fatto questo breve cenno sugli effetti disastrosi che la grandine provoca sulle colture

con notevole ripercussione economica regionale ed ai motivi che hanno dato origine al presente disegno di legge, si passa, ora, all'illustrazione dei singoli articoli.

L'Art. 1 prevede che i proprietari di terreni situati in un comune o gli affittuari o conduttori in loro rappresentanza, quando se ne assumono gli oneri, possono costituire un consorzio contro la grandine.

L'Art. 2 prevede che il consorzio di difesa può essere promosso dai proprietari di una parte dei terreni del perimetro consorziale, purchè a tale parte spetti non meno di un decimo del reddito dominicale della totalità dei terreni consorziandi. Illustra inoltre le norme che devono essere eseguite per la presentazione della proposta di consorzio.

L'art. 3 definisce le norme che regolano l'accettazione della proposta di costituzione del consorzio, prevede l'esonero dall'appartenenza al consorzio per quei proprietari i cui terreni si trovino in particolari condizioni. Stabilisce inoltre che il Consorzio, sentito il parere della Giunta regionale, risulta costituito con decreto del Presidente della Giunta stessa.

L'Art. 4 prevede i termini di convocazione dell'Assemblea generale che, sotto la presidenza del Sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio e ad eleggere a maggioranza di voti il Consiglio di amministrazione, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti.

L'Art. 5 prevede la ripartizione delle spese del consorzio in base allo statuto e fissa le modalità di riscossione del tributo consorziale.

L'Art. 6 precisa i termini della durata del consorzio e le eventuali cause della sua cessazione.

L'Art. 7 prevede la possibilità da parte del consorzio di estendere la propria azione di

difesa ad altre avversità atmosferiche e di effettuarla con l'osservanza delle norme emanate dai competenti organi regionali.

L'Art. 8 prevede la possibilità che i consorzi possano riunirsi in Federazioni provinciali di consorzi.

L'Art. 9 specifica che i Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle disposizioni della stessa.

L'Art. 10 stabilisce l'entità dei contributi da concedersi ai consorzi per le spese necessarie all'acquisto ed all'impianto di apparecchiature e materiali idonei alla lotta antigrandine.

L'Art. 11 prevede la delega alle province di Trento e di Bolzano delle funzioni previste dalla legge e ammette la possibilità di revoca di detta delega in caso di inerzia o violazione della presente legge. Ammette la possibilità di ricorso, per motivi di giustizia amministrativa, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

L'Art. 12 contiene l'impegno di finanziamento della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1963 con l'iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio regionale.

Il disegno di legge, che è stato approntato integrando e completando la legge dello Stato 9 luglio 1901, n. 211, costituisce un passo certo verso un organico intervento. Tale disegno di legge potrà successivamente venir perfezionato e potenziato in base alle disponibilità del bilancio regionale, ma già da oggi determinerà un aggiornamento ed una evoluzione del settore della lotta attiva contro la grandine e si confida, pertanto, che il Consiglio regionale, dopo aver valutato la necessità di non restare inattivo di fronte alle calamità provocate con notevole frequenza dalla dannosa meteora, vorrà esaminare ed approvare il presente disegno di legge.

SCHEMA DI LEGGE REGIONALE
NORME PER L'ORGANIZZAZIONE E
PROVVEDIMENTI PER IL FUNZIONA-
MENTO DI CONSORZI ANTIGRANDINE

Art. 1

I proprietari dei terreni situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari o conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumono in proprio gli oneri.

Art. 2

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spettino non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziandi, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al Sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una coreografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al Sindaco del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni stessi, comunicando nel contempo ai Sindaci dei Comuni cointeressati l'avvenuta presentazione della domanda.

Il Sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il Sindaco od il Segretario del Comune.

Art. 3

La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1; cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'art. 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il Sindaco fa pubblicare all'Albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Trascorso detto termine, il Sindaco invia gli atti all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia dell'agricoltura che li sottopone alla Giunta regionale.

La Giunta regionale esamina se siano adempite le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale.

Nel caso in cui i terreni, non inclusi all'atto della costituzione del Consorzio siano in posizione tale da trarre giovamento dalla difesa consorziata, al consorzio spetta il diritto di chiedere alla Giunta regionale l'inclusione di detti terreni, anche se situati in comuni limitrofi.

Contro detta richiesta gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della richiesta alla Giunta regionale; la richiesta deve essere pubblicata nell'Albo comunale competente.

Art. 4

Il decreto del Presidente della Giunta regionale che approva la costituzione del consorzio, stabilisce il giorno in cui i proprietari dei terreni devono essere convocati in assemblea generale dal Sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'Albo comunale per almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il decreto della Giunta regionale è esecutivo.

L'Assemblea generale, sotto la Presidenza del Sindaco è chiamata a deliberare sullo statuto del consorzio e ad eleggere, a maggioranza di voti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri.

In seno al Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri eleggeranno il Presidente e il Vice Presidente.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando intervengano consorziati che rappresentino oltre la metà del reddito dominicale dei terreni consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5

Le spese del consorzio saranno ripartite fra i singoli consorziati secondo le norme previste dallo statuto.

Il ruolo relativo è pubblicato, reso esecutivo e soggetto a reclamo come quello dell'imposta sui terreni.

Il tributo consorziale è riscosso dall'esattore con lo stesso aggio dell'imposta terreni ed è versato al consorzio.

Art. 6

Il consorzio ha la durata stabilita nello statuto e può essere prorogato.

In ogni tempo può proporsi la sua cessazione; se su tale proposta dovranno pronunciarsi tutti i consorziati in conformità di quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2.

Per la cessazione che è sempre subordinata al concorso delle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge per la costituzione del consorzio, si devono osservare le norme e la procedura indicata nell'articolo menzionato.

Art. 7

Il consorzio può estendere la propria azione di difesa anche contro altre avversità atmosferiche e della produzione agricola e può altresì associare alla difesa attiva forme di difesa passiva (assicurazioni).

La difesa contro la grandine ed altre eventuali avversità atmosferiche saranno effettuate con tutti i mezzi ritenuti idonei e con l'osservanza delle eventuali norme emanate dai competenti organi regionali, dalla Federazione di consorzi di cui al successivo art. 8.

Art. 8

Allo scopo di promuovere, organizzare, coordinare, potenziare e controllare l'azione dei singoli consorzi, sia sul piano organizzativo e sia tecnico, i consorzi possono raggrupparsi in Federazioni provinciali di consorzi. Nel consiglio di amministrazione di queste ultime ogni consorzio è rappresentato pariteticamente. Fra i componenti del Consiglio vengono eletti il

presidente, il vicepresidente e tutte le altre cariche sociali.

Art. 9

I consorzi costituiti e funzionanti di fatto alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi alle disposizioni della stessa.

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei consorzi previsti dalla presente legge un contributo fino al 50% delle spese necessarie per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro la grandine.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo fino al 50% delle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali.

Art. 11

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 8 e 10 della presente legge deve essere inoltrata per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro 10

giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 12

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1963 la spesa di Lire 20.000.000.

Alla copertura del relativo importo si provvede utilizzando lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 61 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa agricoltura e foreste per la relazione.

DUSINI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato in più riprese il disegno di legge, tenendo in particolare evidenza i risultati sin qui ottenuti nella lotta contro il flagello della grandine, attuata da privati, coltivatori diretti, uniti fra di loro in semplici associazioni volontarie, al di fuori di ogni regolamentazione e senza un efficace coordinamento.

I signori Commissari hanno indistintamente apprezzato l'iniziativa legislativa della

Giunta regionale, pur esprimendo delle riserve, soprattutto per quanto riguarda la obbligatorietà della appartenenza ai consorzi previsti dalla legge.

Altra riserva è stata espressa da alcuni membri della Commissione in ordine alla efficacia dei mezzi attuati di lotta contro la grandine. E' noto infatti che la scienza e la tecnica si dibattono ancora fra vari sistemi di lotta e nessuno è ancora in grado di fornire degli elementi certi per quanto attiene alla scelta del mezzo più sicuro di difesa.

Tuttavia la Commissione considera il provvedimento di legge una soluzione utile per promuovere fra tutti i proprietari e coltivatori diretti della nostra regione un maggior interessamento a questo problema, nella certezza che il concorso di tutte le forze e l'apprestamento di tutti i mezzi, possono conseguire maggiori risultati e una difesa più sicura contro il ricorrente flagello delle avversità atmosferiche e in particolare della grandine.

Nel merito del disegno di legge, la Commissione ha inteso apportare i seguenti emendamenti.

All'art. 1, dopo la parola « terreni » è introdotta la parola « coltivati ».

All'art. 5 è soppressa la seguente dizione: « con lo stesso aggio dell'imposta terreni ».

Viene introdotto il seguente art. 11 bis: « La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964 ».

L'art. 12 assume la seguente nuova formulazione:

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1964 la spesa di lire 20 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dello

stato di previsione della spesa per l'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio medesimo ».

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dei cons. Nardin e Kapfinger.

Si sottopone ora il disegno di legge all'approvazione dell'on. Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa alle finanze per il parere della Commissione.

LUTTERI (D.C.):

La Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge sotto l'aspetto finanziario nella seduta del 29 ottobre 1963 ed ha espresso parere favorevole unanime al disegno di legge, riscontrando la copertura dell'onere previsto in lire 20 milioni sul cap. n. 55 dell'esercizio finanziario 1964.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il Signor Assessore sa che, ancora il 22 agosto del 1962, io gli avevo scritto una lettera su questa materia, nella quale, auspicando l'emissione di un provvedimento legislativo, annunciavo che, fatta riserva dell'esame e del giudizio di dettaglio sul provvedimento proposto per i suoi aspetti tecnici e finanziari, il voto del liberale Corsini non sarebbe mancato a questa legge. E' passato del tempo, un anno e mezzo; ed avevo, nel frattempo, in occasione della discussione sul bilancio 1963, risollevato il tema, richiamando l'attenzione della Giunta sull'importanza di

questo settore. Oggi, finalmente, il disegno di legge è stato presentato e mi auguro sia approvato dal Consiglio regionale. Il provvedimento presenta aspetti di natura tecnica, sui quali non voglio inoltrarmi, perchè non sono provveduto di scienza mia in questo problema, per una decisione sulla effettiva utilità e sulla certezza di una difesa antigrandine attraverso questi, che possiamo ormai definire, mezzi tradizionali; forse altri potranno, con maggiore competenza della mia, intervenire al proposito. Io parto dal presupposto che questa difesa sia effettivamente utile, effettivamente efficace: perchè mi pare questo sia il giudizio che viene dato — anche se contestabile in sede puramente tecnica — dagli interessati, un giudizio che è accettabile, mi pare, in sede nazionale come in sede regionale. Nella passata legislatura, infatti, fu presentato al Senato un disegno di legge, il n. 2215, sulla costituzione dei consorzi obbligatori per la difesa antigrandine. Non so se sia stato ripresentato anche in questa legislatura; resta il fatto che il Ministero dell'Agricoltura aveva aggiunto, sembra, la convinzione che questa difesa sia effettivamente utile e che valesse la pena di aiutare i rurali, sollecitando la costituzione dei consorzi con particolari criteri. Quando, ancora all'epoca di Napoleone, fu fatto obbligo ai cittadini, ai genitori, di accettare la vaccinazione antivaiolosa, assistemmo ad una specie di rivolta generale, contro quella che era definita una violazione delle libertà dell'uomo: e ciò a prescindere dalle superstizioni e dalle paure proprie del secolo. Ora mi pare che se fosse possibile sostenere che la difesa del vaiolo rappresenta un fatto personale ed individuale, che riguarda esclusivamente il singolo, quella difesa della libertà della persona si sarebbe potuta fare. Indubbiamente non si poteva negare a ciascuno il diritto di morire come meglio gli pare, se non voleva sottoporsi

alla vaccinazione. Analogamente sarebbe lecito che uno lasciasse la grandine a colpire liberamente i suoi campi, quando il fenomeno riguardasse lui solo, e non intendesse sottoporsi a spese. Ma la situazione esistente e il ragionamento da fare sono diversi. L'uomo che rifiuta la vaccinazione non muore solo, ma costituisce una minaccia grave anche per la altrui salute; così diventa legittimo sotto ogni punto di vista l'agire dell'ente pubblico anche sugli agricoltori, perchè si consorzino, perchè tutti concorrano alle spese generali di una organizzazione che copre rischi che sono di tutti e non possono essere d'uno soltanto; perchè la grandine si abbatte sempre su grandi estensioni ed una efficiente difesa da essa a grandi estensioni deve riferirsi. Ho voluto dare uno sguardo ai due temi fondamentali: quello del valore tecnico della difesa, per il quale mi rimetto alle conclusioni degli esperti e dei tecnici nazionali, e quello, ancora più delicato, della apparente coartazione, supponibile, della libertà del singolo. Venendo ad eliminare queste due obiezioni, il mio giudizio non può essere che positivo in linea generale: non altrettanto per quanto riguarda alcuni dettagli della legge o alcuni aspetti del problema che nel disegno di legge non sono affrontati. Io vorrei sapere dall'Assessore che sono stati fatti studi su uno degli aspetti più interessanti del disegno di legge che era stato presentato al Senato: l'art. 8, il quale prevedeva che tutti gli atti e le documentazioni relative ai consorzi antigrandine, fossero esenti da imposizione fiscale di qualsiasi genere, IGE compresa.

La Regione non ha, lo sappiamo, competenze in materia fiscale, ed, evidentemente, il tema non sarebbe nemmeno ponibile nel nostro disegno di legge. L'argomento deve essere tuttavia ricordato come promemoria per la Giunta regionale, affinché si faccia diligente

perchè, nella eventualità di un varo di questa legge in sede nazionale, si faccia parte diligente affinché i benefici di natura fiscale siano estesi anche alla nostra Regione: si tratta di cosa di non piccola importanza. Mi riferisco all'art. 8...

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Mi rincresce interromperla, ma capisco una parola su tre; c'è una acustica tale che non si sente più chi parla. Forse con la cuffia...

CORSINI (P.L.I.): Do per scontato, signor Assessore, il mio intervento per quanto riguarda la validità dei consorzi come strumento di difesa antigrandine: riprendo invece l'altro tema. Stavo dicendo che, nella passata legislatura, al Senato fu presentato, col n. 2215, un disegno di legge sulla costituzione dei consorzi antigrandine, il cui articolo 8 disponeva l'esenzione fiscale, a qualsiasi titolo, IGE compresa, sugli atti, fatture, ricevute, riscossione di tributi a qualsiasi titolo, per la promozione, la costruzione, la gestione dei consorzi antigrandine. Chiedevo se lei avesse a disposizione, per un controllo, il testo del disegno di legge. E' stato presentato nella passata legislatura: non so se ripresentato nella attuale. E' stato ripresentato, mi suggerisce il collega Kapfinger.

Affermavo che bisogna svolgere un'azione perchè la legge nazionale, quando sarà varata, contenga una chiara disposizione che estenda l'esonero dall'imposizione fiscale anche per le iniziative e i consorzi del Trentino-Alto Adige, dato che a noi non è possibile interferire in alcun modo nel settore fiscale. Altra questione di dettaglio è la seguente: ancora una volta si prevede la discrezionalità della Giunta nella determinazione dei contributi: fino al 50 per cento, è detto. Altra volta io ho voluto rife-

rire a questa dizione un significato politico: non è questo il caso. Ma mi pare che sarebbe davvero meglio determinare una esatta percentuale di contributo affinché gli interessati possano sicuramente fare i loro conti. Alle volte possono esservi anche motivi a sostegno della discrezionalità della Giunta nella determinazione della misura dei contributi; ma finchè siamo ancora sulla via della sperimentazione, mi pare necessario che la Giunta abbassi il limite percentuale di intervento o aumenti gli stanziamenti, ma giunga a dare una percentuale fissa. A questo proposito — a titolo di ricordo perchè certamente loro lo sanno meglio di me — faccio presente che la analoga legge della Regione siciliana prevede appunto un contributo fisso nella misura del 50 per cento per i singoli e fino al 75 per cento per le organizzazioni collettive di difesa antigrandine. Chiudo questo capitolo, queste mie osservazioni, chiedendo su di esse un chiarimento; e, non per fare della polemica, vorrei mi fosse dato, signor Assessore, subito, non in sede di dichiarazione di voto, come è avvenuto per un'altra legge, impedendomi così di dare una mia eventuale risposta.

Questo disegno di legge prevede l'impiego di venti milioni per il 1963, ha fatto nascere delle speranze, dei progetti, indubbiamente; la difesa antigrandine è un settore che è sempre stato aiutato, anche nel passato, dalla Regione: ora mi piacerebbe sapere se corrisponde al vero che nel 1963, dei previsti 10 milioni per la Provincia di Trento, ne sono stati erogati appena otto e mezzo. Se fosse vero dovrei rammaricarmene. Se ancora nel primo anno di funzionamento di questa legge si rimane al di sotto delle speranze che sono state accese, si svolge un'opera psicologicamente negativa. Anche questa mia richiesta spero abbia la dovuta risposta e l'attesa di questa risposta mi induce a

trattenermi dalla critica polemica. Certo è che l'erogazione anche di questo milione e mezzo, sarà il migliore atto possibile per invogliare i rurali ad interessarsi, ad unirsi nei consorzi antigrandine.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): In seno alla Commissione abbiamo lungamente discusso sulla effettiva efficacia della lotta antigrandine sulla base degli attuali sistemi, generalmente con lancio di razzi: la quale ha dato risultati sinora in molti casi positivi, anche se non risolutivi. Dinanzi a questa incertezza dei risultati, conviene varare, una legge che preveda l'obbligatorietà dell'organizzazione consorziale. Questa obiezione può essere abbandonata, perchè non possiamo certamente attendere, per intervenire, l'avvento del mezzo sicurissimo; in attesa del perfetto, mi pare giusto si ricorra ad altro, incoraggiando questo disegno di legge. Questo, in linea generale; nel merito devo presentare alcune serie di osservazioni. L'Assessore ci ha fatto distribuire a proposito di questa legge, una serie di documenti, un carteggio che è intercorso tra l'Assessorato e le organizzazioni e gli uffici che affiancano la Regione: lettere dei capi degli ispettorati agrari, degli Assessorati provinciali all'agricoltura, delle unioni provinciali agricoltori di Bolzano, del Consiglio agrario e forestale provinciale di Trento. Ho letto con la dovuta attenzione le risposte dei suddetti organismi: e sono rimasto francamente stupefatto per una certa frettolosa superficialità con cui in genere è stata esaminata la richiesta di parere su questo disegno di legge. Va bene che non erano stati posti precisi quesiti; ma era possibile un esame di merito e, ripeto, è stata stupefacente la superficialità con la quale, in

qualche caso, sono state date le risposte. La risposta più brillante è stata indubbiamente quella del Bauerbund altoatesino, che se la è sbrigata in tre righe e mezza più i saluti: « Con riferimento alla vostra pregiatissima emarginata, preghiamo di voler cortesemente rivedere l'art. 11 dello schema in oggetto, apportando qualche modifica e ulteriori garanzie alla delega alle Province autonome. Distinti saluti. Dr. A. Steger ».

Così che, secondo il Bauerbund, la concessione della più ampia delega alle Province, risolve automaticamente tutti gli altri problemi connessi con la difesa antigrandine. Va bene che ci devono essere stati lunghi e risolutivi colloqui, in proposito, fra l'Assessore Turrini e il Bauerbund, in via riservata: ma di questi io non trovo traccia nella documentazione che ci è stata sottoposta. Ci sono anche altre risposte più o meno lunghe: ce n'è una firmata dal vicepresidente del Bauerbund Trentino, Salvadori: ed è bello questo giocare ora all'Assessore regionale, ora a vicepresidente del Bauerbund.

Ebbene tutte affrontate più o meno il tema dei contributi, nessuna si addentra molto nel merito della legge per quanto riguarda l'obbligatorietà di essa e quindi la vita stessa dei consorzi; il che dimostra, in conclusione, pochissima cura della vita e degli interessi dei contadini interessati alle future prospettive dell'iniziativa. Mi permetterò io di colmare questa lacuna, improvvisandomi, vista la carenza degli organismi a ciò appositamente preposti, difensore degli interessi e rappresentante dei contadini. Mi riferisco in particolare a questo: l'art. 3, condiziona la costituzione dei consorzi a determinate frazioni relative al reddito dominicale accertato. Mi pare — anzi sono certo — che non si possa e non si debba prevedere la costituzione dei consorzi attraverso

questo criterio: il reddito dominicale dei terreni offre oggi, nella grande maggioranza dei casi, un panorama assolutamente falso della situazione, non corrisponde all'entità e alla capacità delle aziende agricole. In provincia di Bolzano non pochi terreni, che rappresentano motivo di orgoglio per le aziende di cui fanno parte, figurano, agli effetti del reddito dominicale, ancora come terreni paludosi: non sono mai stati aggiornati, e per il calcolo dei redditi in parola si usano basi che non corrispondono più alla effettiva consistenza delle aziende. Vale la pena, mi pare, di rifarsi a considerazioni diverse da queste; riferirsi, ad esempio, alla superficie pura e semplice, all'entità delle colture, così che quella frazione determinata sia effettivamente una uguale frazione anche della consistenza agricola dell'area determinata. Altra questione, che mi pare debba essere tenuta presente, è quella riferita a quanto previsto dall'art. 3, commi quarto e quinto. La Giunta regionale intende determinare i voti dei consorziati in proporzione al reddito dominicale: siamo veramente fuori di strada. Ma c'è di più: prescindendo dal calcolo del reddito, il problema del voto deve cessare, visto in maniera più democratica, in base al principio che ogni consorziato ha diritto a un voto e basta. Questo viene affermato anche dalla nostra più recente dottrina sul diritto di voto in consorzi similari. La legge regionale è copiata, in buona parte, dalla legge nazionale del 9 giugno 1901: ci sono interi periodi e articoli che ne sono tolti di peso. Ebbene quella legge nazionale considerava più democraticamente della nostra il diritto di voto; nessuno, secondo quella legge, qualunque fosse la proporzione delle sue proprietà e dei suoi contributi, poteva avere più di dieci voti: da noi questa limitazione non c'è e un proprietario soltanto potrebbe, in ipotesi,

arrivare a più di dieci voti, ad avere a propria disposizione magari la maggioranza.

Terzo quesito: l'art. 5, comma primo, prevede che la ripartizione delle spese del consorzio avverrà secondo le norme dello Statuto; tutto viene rinviato allo Statuto. La legge del 1901 invece è diversa e migliore, anche qui: dispone che la ripartizione avvenga in relazione della utilità della difesa e in ragione della diversità delle colture difese, secondo le norme dello Statuto o di uno speciale regolamento.

C'è anche qui un rinvio allo Statuto, ma preceduto da una indicazione di principio. Richiamare anche nella nostra disposizione quanto dispone, in materia, la legge nazionale, mi pare il minimo indispensabile da farsi: il principio cui lo Statuto del consorzio deve adeguarsi, sia quello ricordato, se vogliamo davvero un benefico varo di questa legge, che auguro possa produrre benefici, quei benefici che tutti si attendono. Queste le mie considerazioni, le mie proposte, queste le critiche, di cui spero la Giunta voglia tener conto.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno? Allora replica l'Assessore dott. Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Questo disegno di legge è stato ampiamente discusso anche in seno alla Commissione legislativa all'agricoltura, foreste e cooperazione, ed è quindi più facile un esame ora, in aula.

Il signor cons. Corsini nel suo intervento ha ripresentato la domanda, che è nata spontanea in tutti noi, se questa difesa antigrandine coi mezzi che si definiscono tradizionali, è veramente efficace. E' una domanda che è stata proposta anche dal cons. Nardin e, in commissione, dal cons. Kapfinger. Devo ri-

spondere che non è possibile dare in materia una precisazione, un affidamento: nessuno è in grado di dimostrare l'autentica efficacia di questi strumenti. Ci sono stati e sono ancora in corso studi ad altissimo livello tecnico e scientifico, per avere una parola definitiva; ma anche recentemente l'unione nazionale antigrandine faceva pressioni sulla direzione generale del Ministero dell'agricoltura, perchè gli studi fossero approfonditi ancora; un ordine del giorno del marzo scorso auspicava che i lavori riprendessero per un auspicabile, più definitivo assetto. Si auspicava che lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso suoi organi appositi, giungesse alla costituzione di un gruppo di ricerche antigrandine, che si occupi anche delle segnalazioni e delle previsioni. In definitiva si vede che nessuno giura su questa difesa; ma, nessuno, anche, sa dimostrare sicuramente che questa difesa non sia efficace. Io credo venga appoggiarla: gli empirici, gli interessati, questi sistemi applicano con convinzione, qualcuno giura addirittura sulla loro efficacia. D'altra parte il nostro disegno di legge non indica quali mezzi debbano essere usati nella lotta antigrandine: se oggi i razzi vanno bene, sono ritenuti utili, usiamo i razzi, se domani ci sarà qualcosa di nuovo, naturalmente useremo quel qualcosa di nuovo se sarà migliore. La disciplina prevista del disegno di legge nostro prevede soltanto la forma associativa di difesa, non indica i mezzi della difesa stessa. Il cons. Corsini ha fatto una osservazione importante, quando ci ha segnalato il tema delle esenzioni fiscali, previsto nel disegno di legge nazionale che potrebbe essere varato dalla Camera. Io me ne interesserò attivamente, cercherò, attraverso i nostri parlamentari, di seguire l'iter del provvedimento e di far inserire la clausola desiderata per l'estensione anche alla nostra regione dei benefici fiscali; ed ha fatto bene, il signor Con-

sigliere a ricordarcelo, a suonare questo svegliarino. C'è poi, sempre nelle osservazioni del cons. Corsini, l'osservazione che sarebbe opportuno determinare una percentuale fissa di intervento. Io concordo pienamente con lui e sono della stessa opinione; ma la dizione che abbiamo usata, è stata suggerita dalla ragioneria regionale per motivi eminentemente pratici: come fate, ci hanno detto, a far quadrare il 50 per cento fisso, coi venti milioni di stanziamento, pure fissi, e di fronte all'incognita dell'uso dei razzi, che varia di stagione in stagione, a seconda dell'andamento meteorologico? E' possibile che i venti milioni non siano neanche tutti utilizzati, come è possibile che risultino insufficienti. Bisogna poter eventualmente ridurre le percentuali. Sarebbe stato sicuramente più facile l'amministrazione della legge con la determinazione di una percentuale fissa di concorso, ma in questo caso la determinazione dell'importo in bilancio, sarebbe stata possibile soltanto a posteriori. Se si trova un modo di superare queste difficoltà, io sono d'accordo. Il signor cons. Corsini ha chiesto anche un chiarimento sulla erogazione dei venti milioni in bilancio, nel '63, per la lotta antigrandine, indicando e lamentando squilibri. Ecco, io non le so dire, così su due piedi, e senza avere la documentazione necessaria, il motivo per cui sono stati erogati in Trentino otto milioni e mezzo anzichè dieci, come era previsto: il settore è amministrato dall'Ispettorato agrario provinciale, secondo i dati e le richieste che pervengono. Può darsi benissimo che Bolzano abbia avuto necessità superiori e che in quella provincia siano stati distribuiti undici milioni e mezzo anzichè dieci.

Va anche ricordato che l'attuale stanziamento di venti milioni non riguarda soltanto la difesa antigrandine, ma anche la difesa da tutte le avversità atmosferiche: per esempio una in-

vasione di maggiolini o altre forme di calamità. Comunque non ho dati per poter dare una risposta certa. Nardin ha criticato la forma e l'efficacia delle risposte che sono pervenute all'Assessorato quando ha proposto a vari uffici e organizzazioni il tema della legge sui consorzi antigrandine. Ecco, signor Consigliere, quelle lettere sono le risposte alla nostra richiesta: io devo accoglierle come me le mandano. Per quanto riguarda la obbligatorietà dei consorzi, sono d'accordo sul fatto che il reddito dominicale possa non essere il più idoneo elemento cui riferirsi; il reddito dominicale rimane però un punto di riferimento. Io accetto la sua proposta di sostituire questo elemento di valutazione con un altro più esattamente rispondente alla realtà della situazione, come il signor consigliere Nardin ha suggerito: ad esempio la superficie da consorzicare. Per quanto riguarda la attribuzione dei voti nel consorzio, anche qui seguiremo il criterio della superficie anziché quello del reddito dominicale per analogia. Per quanto riguarda la determinazione degli oneri e la loro ripartizione, mi pare di poter accettare l'invito a proporzionare gli oneri stessi al beneficio ricavato; non sono in grado, al momento, di offrire una formulazione precisa.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

(nel testo della Commissione)

I proprietari dei terreni coltivati situati in un Comune, od in una o più frazioni, od in una determinata zona appartenente al territorio di uno o più Comuni finitimi, possono costituire

un consorzio di difesa contro la grandine, secondo le norme contenute nella presente legge.

Possono pure essere ammessi nel consorzio gli usufruttuari o conduttori dei fondi in rappresentanza dei proprietari, quando ne assumono in proprio gli oneri.

E' posto in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

La costituzione del consorzio di difesa contro la grandine può essere promossa dai proprietari di una parte dei terreni compresi nel perimetro consorziale, purchè a tale parte spettino non meno di un decimo del reddito dominicale relativo alla totalità dei terreni consorziando, fermo il disposto del capoverso dell'art. 1.

I promotori devono presentare al Sindaco, in carta semplice, la proposta corredata da una corografia meramente indicativa dei terreni che si vogliono compresi nel consorzio e da un elenco dei proprietari dei terreni medesimi quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni.

Se i terreni consorziandi appartengono a più Comuni, la proposta sarà presentata al Sindaco del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni stessi, comunicando nel contempo ai Sindaci dei Comuni cointeressati l'avvenuta presentazione della domanda.

Il Sindaco deve invitare tutti i proprietari ed interessati dei terreni consorziandi, che non abbiano già firmato la proposta, a dichiarare se aderiscono alla proposta stessa. La dichiarazione può essere fatta anche oralmente, avanti il Sindaco od il Segretario del Comune.

C'è un emendamento della Giunta regionale, che sostituisce alle parole « di un decimo

del reddito dominicale », le parole « di un decimo della superficie ».

Il Vicepresidente suggerisce: « la superficie totale dei terreni consorziandi ».

CORSINI (P.L.I.): Il Presidente Kessler fa presente che questo ulteriore emendamento all'emendamento non è ancora preciso.

PRESIDENTE: Dunque l'emendamento suona adesso: « superficie totale dei detti terreni ».

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

NARDIN (P.C.I.): Al secondo comma dell'articolo conviene togliere il riferimento al ruolo dell'imposta terreni; meglio lasciare l'elenco dei proprietari dei terreni.

Bisogna togliere la dizione: « quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni ». Presento un emendamento.

PRESIDENTE: E' stato presentato dal cons. Nardin un emendamento al secondo comma dell'art. 2: togliere le parole « quali risultano dal ruolo dell'imposta terreni ».

Chi è d'accordo? L'Assessore è d'accordo? Sì, la Giunta è d'accordo.

Pongo in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2 così emendato.

NARDIN (P.C.I.): Anche al terzo comma, signor Presidente, dove si parla di terreni consorziandi, bisogna modificare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE: Provvederemo.

E' posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

La proposta di costituzione del consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'adesione di oltre la metà degli interessati di cui all'art. 1, cui spetti la metà del reddito dominicale dei terreni consorziandi, oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'art. 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi.

Il Sindaco fa pubblicare all'Albo comunale l'elenco dei consorziandi con il relativo reddito dominicale.

Dovranno essere esonerati dall'obbligo di far parte del consorzio, coloro i cui terreni siano in posizione tale da non aver giovamento dal consorzio stesso.

Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Trascorso detto termine, il Sindaco invia gli atti all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia dell'agricoltura che li sottopone alla Giunta regionale.

La Giunta regionale esamina se siano adempite le condizioni della presente legge, pronuncia sui ricorsi e delibera sulla costituzione del consorzio, determinando il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati in proporzione al rispettivo reddito dominicale.

Nel caso in cui i terreni, non inclusi all'atto della costituzione del Consorzio siano in posizione tale da trarre giovamento dalla difesa consorziata, al consorzio spetta il diritto di chiedere alla Giunta regionale l'inclusione di detti terreni, anche se situati in comuni limitrofi.

Contro detta richiesta gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni dall'av-

venuta pubblicazione della richiesta alla Giunta regionale; la richiesta deve essere pubblicata nell'Albo comunale competente.

Sono stati presentati tre emendamenti da parte della Giunta regionale.

Primo: sostituire al primo comma la dizione « metà del reddito dominicale », con « il 51 per cento della superficie da consorzicare ».

Chi chiede la parola? Nessuno?

Pongo ai voti l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Conseguentemente si deve sopprimere la dizione « oppure l'adesione di un numero qualsiasi di interessati di cui all'art. 1 cui spetti non meno di due terzi del reddito dominicale dei terreni consorziandi », perchè non ha più alcun senso.

E' posto in votazione questo altro emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Infine la Giunta propone la soppressione al secondo comma della dizione « con il relativo reddito dominicale ».

NARDIN (P.C.I.): Bisogna anche stabilire dei termini: quanti giorni dovrà durare la pubblicazione? Quindici giorni, un mese? Ci vogliono dei criteri perchè ogni comune non faccia quello che vuole.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Quindici giorni: lo fa lei l'emendamento?

NARDIN (P.C.I.): Sì, ma trenta giorni: quindici sono troppo pochi.

PRESIDENTE: Altro emendamento del cons. Nardin: « Il Sindaco fa pubblicare per

trenta giorni all'albo comunale l'elenco dei consorziandi ».

E' posto in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione tutto l'art. 3.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Vorrei ancora intervenire sul diritto di voto, l'unica delle questioni che ho sollevato che non sia stata accettata. Vorrei fare questo ragionamento: il diritto di proprietà vale per la costituzione del consorzio in via obbligatoria; e questo è lo scopo principale. Costituito però che sia il consorzio non deve più valere, a mio giudizio, questo diritto di proprietà: nella vita del consorzio ogni consorziato deve entrare su base di parità. Tanto più che la vita del consorzio sarà regolata da uno schema di statuto che sarà dettato, ritengo, dalla Giunta regionale e quindi valido per tutti. Sarebbe veramente un anacronismo far valere anche all'interno dei consorzi il diritto di proprietà. Se consideriamo bene questo problema, se riusciamo a prefigurarci la vita di questi consorzi, vediamo che più normalmente potrà svolgersi se ognuno avrà, all'interno di essi, un diritto pari a ciascun'altro. Tanto più che la nostra norma non pone limiti, in rapporto alla proprietà e ai voti; mentre la legge del 1901 poneva il limite che già ho ricordato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Io francamente, non vedo... Debbo proprio confessarle, cons. Nardin, che non arrivo ad afferrare il suo concetto della eguaglianza; per me, chi ha mille paga per mil-

le e non paga per 2000 o per 3000. E, se pago per 1000, ho diritto al voto per mille e non per 2000 o per 3000. Io non riesco ad afferrare il senso della sua richiesta; anche gli statuti dei molti consorzi di bonifica che esistono e operano nella nostra Regione assegnano i voti ai consorziati in proporzione alla superficie.

PRESIDENTE: E' proposto un emendamento al comma V: anzichè « in proporzione al reddito dominicale », « in proporzione alle superfici consorziate ». La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Lasciatemi rompere questa quiete. Siamo su opposte sponde, signor Assessore, per quanto riguarda la vita all'interno dei consorzi. Pensiamo diversamente, e non insisto. Ma vorrei ricordarle ancora che la legge del 1901 stabilisce un limite ai voti: lo ha messo sì o no? Ebbene, qui uno può avere tutti i voti o quasi. Sopporta le spese, è vero, ma riceve anche i benefici; ed ha anche ricavato di più dai benefici concessi dall'ente pubblico. Vi sono sentenze, e ve le porterò, recentissime, che stabiliscono che all'interno del consorzio ogni partecipante ha diritto a un solo voto, svincolato dalla nozione di proprietà per la sua estensione.

Comunque, stabilite almeno un limite: vogliamo essere meno democratici che una legge di sessanta anni fa?

CORSINI (P.L.I.): Una legge liberale...

NARDIN (P.C.I.): Liberale, gliene do atto. Ma bisogna anche qui stabilire un limite. Altrimenti giungeremmo veramente a peggiorare una legge del 1901, sotto il profilo democratico: ed è tutto dire.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Io non vorrei trasformare la

discussione in dialogo; tuttavia mi consenta, signor Presidente. Concordo sul limite dei 10 voti.

Fa lei la proposta?

NARDIN (P.C.I.): Per me andrebbe bene un voto ciascuno...

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Incontriamoci a metà strada: fissiamo un massimo di cinque voti, mi pare che si possa giungere all'accordo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signori, è un problema tutt'altro che indifferente: accogliere l'una o l'altra delle tesi proposte è una decisione importante; incontrarsi a metà e chiudere tanto per chiudere, non mi pare davvero opportuno. O rimaniamo alle disposizioni della legge del 1901, oppure ci troviamo a inventare una cifra... preferirei fosse lasciato com'è, perchè è vero che il proprietario maggiore ricava maggiori benefici, ma è vero anche che sostiene le maggiori spese. Il problema della uguaglianza è una questione teorica. Improvvisare un limite non mi pare davvero cosa opportuna.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, sono le 18.30; forse ci conviene fermarci e riflettere un poco su questo problema.

Vedremo per la prossima seduta di preparare una formulazione più adeguata. Io rimango della mia opinione: vero che il proprietario maggiore sostiene più alti oneri, ma è vero che ritrae anche maggiori benefici dall'inter-

vento dell'ente pubblico, che ha perciò diritto di disciplinare il settore, tanto più che i fini del suo intervento sono di natura sociale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore ai lavori pubblici.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Mi si consenta, a nome della Giunta, di prospettare il problema della nuova legge, che la Giunta regionale ha recentemente approvato, di modifica alla legge sui contributi nei lavori pubblici. Il tema è di assoluta urgenza perchè, data la situazione economica e del mercato finanziario, l'attuale congegno previsto non funziona e abbisogna di urgente modifica.

Così pregherei il signor Presidente di sollecitare la commissione legislativa a un rapido esame della proposta della Giunta e all'invio in aula del disegno, non appena sia possibile, eventualmente dandogli la precedenza anche sugli altri punti all'Ordine del giorno, data l'estrema importanza che il provvedimento assume per tutta la nostra Regione.

PRESIDENTE: Se io non ho la relazione della Commissione, non posso fare alcunchè.

La seduta è tolta. Riprendiamo il giorno 21 alle ore 10. A tutti i signori Consiglieri sarà rimesso tempestivamente l'ordine del giorno suppletivo dei lavori.

(Ore 18.35).



APPENDICE



PROVVIDENZE PER PROMUOVERE E POTENZIARE GLI IMPIANTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata alla corresponsione di contributi annui costanti posticipati, fino alla misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore ai quindici anni, per l'acquisto, l'ampiamiento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di:

- 1) impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita, anche diretta, al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti. Negli impianti sono compresi i macelli;
- 2) « stalle cooperative » e per la realizzazione degli impianti e delle relative attrezzature;
- 3) impianti collettivi per la preparazione e la distribuzione agli agricoltori delle miscele antiparasitarie, e di altri prodotti per l'agricoltura.

Il contributo può essere concesso anche sulla spesa, relativa all'acquisto del terreno occorrente per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi alle cooperative tra agricoltori, ai consorzi di cooperative agricole o alle associazioni agrarie comunque denominate, nonchè a loro consorzi e federazioni, che abbiano sede legale nel territorio della regione ed ivi svolgano la loro attività.

Quando i produttori agricoli delle zone, nelle quali si intende favorire determinate iniziative, non siano costituiti in cooperative, i contributi potranno essere concessi a favore dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, nei rispettivi comprensori, nei quali ricadono le zone interessate.

Gli impianti e le attrezzature, realizzate da organismi non cooperativi usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 1, possono essere trasferiti in proprietà o in gestione alle cooperative di produttori agricoli della zona, che vengono a costituirsi successivamente alla creazione degli impianti e delle attrezzature medesime e che siano dall'Assessorato competente in materia di agricoltura, riconosciute idonee alla gestione degli impianti stessi.

Nella determinazione del corrispettivo del trasferimento in proprietà o in gestione, si terrà conto dei benefici concessi a norma della presente legge. Gli atti di trasferimento sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 3

Le domande di contributo, in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato competente prima dell'inizio dei lavori o dell'acquisto delle attrezzature.

Alle stesse devono allegarsi i documenti, atti a provare la sussistenza delle condizioni previste all'art. 2 della presente legge, il progetto, il preventivo di spesa ed una relazione tecnico-economica.

Art. 4

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'autorizzazione all'inizio dei lavori o all'effettuazione degli acquisti è rilasciata dall'Assessorato competente, dopo l'espletamento dell'istruttoria delle pratiche da parte degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai quali è demandata l'approvazione in linea tecnico-economica dei progetti.

Il contributo sarà liquidato in rate semestrali, con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o agli Istituti di credito, qualora il beneficiario abbia con gli stessi contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

La liquidazione verrà fatta in base al costo effettivo delle opere, risultante dal collaudo da eseguirsi a cura del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5

Sui criteri di applicazione delle norme legislative vigenti in materia di impianti cooperativi e sull'ordine di priorità degli interventi, da attuare nel territorio regionale in relazione alle fondamentali esigenze economico-sociali delle singole zone, esprime il suo parere una Commissione così composta:

- a) dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dagli Assessori provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano;
- c) dal Direttore dei servizi agrari della Regione;

- d) da un membro per ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, designati dalle rispettive Federazioni provinciali delle cooperative, purchè siano legalmente costituite;
- e) da un membro designato da ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trento e di Bolzano;
- f) da due esperti in economia agraria designati uno per provincia.

La Commissione, di volta in volta, potrà richiedere l'intervento di esperti nelle singole materie.

Funge da segretario della Commissione stessa un funzionario dell'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

I membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono nominati.

Art. 6

I beneficiari del contributo previsto dalla presente legge devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere sussidiate, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessorato competente ha facoltà di disporre, presso gli stessi, le ispezioni e gli accertamenti intesi ad assicurare l'osservanza dell'impiego di cui al comma precedente.

La destinazione delle opere sussidiate a scopi diversi da quelli originali, per i quali è stato ottenuto il contributo regionale, comporta la revoca del concorso stesso.

Il contributo viene recuperato secondo le norme del R.D. 13 aprile 1910, n. 639, concernente la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Province di Trento e Bolzano.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia, su proposta della Giunta regionale, un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo articolo 8.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo le destinazioni indicate nella legge regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 4 della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive sopra indicate, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 8

Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1, sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 65 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 70 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 75 milioni in ciascuno degli esercizi 1967 e 1968.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

- Lire 45 milioni nell'esercizio 1964
- Lire 110 milioni nell'esercizio 1965
- Lire 180 milioni nell'esercizio 1966
- Lire 255 milioni nell'esercizio 1967
- Lire 330 milioni negli esercizi dal 1968 al 1978
- Lire 285 milioni nell'esercizio 1979
- Lire 220 milioni nell'esercizio 1980
- Lire 150 milioni nell'esercizio 1981
- Lire 75 milioni nell'esercizio 1982.

Alla copertura dell'onere di Lire 45 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1964, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale, iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero di spostati, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

Art. 9

Le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11 e successive integrazioni, da cooperative tra agricoltori, da consorzi di cooperative agricole o da associazioni agrarie, che all'atto della pubblicazione della presente legge risultano inevase presso i competenti Uffici, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge, sempre che gli interessati provvedano a presentare regolare richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

AUTORIZZAZIONE DI UN LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 20 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1961, N. 10.

Art. 1

Per la concessione di contributi a sensi della legge regionale 22 novembre 1961, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1964 il limite d'impegno di Lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di Lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964 al 1968.

Alla copertura dell'onere di Lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1964 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

Art. 2

Le disponibilità di cui al precedente articolo saranno utilizzate esclusivamente per la concessione di contributi su prestiti della durata di mesi sessanta, nella misura del 3 per cento sull'ammontare originario dei prestiti stessi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Gab./Prot. 4156

Trento, 24 luglio 1963

Risp. a nota 1958 dd. 24.6.1963

prot. n. 2073 Cons. Reg.

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige - disegno di legge regionale concernente: « Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere » (n. 77)

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale - BOLZANO

e p.c.

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale - TRENTO

Si comunica che il Governo rinvia ad un nuovo esame del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto Speciale di Autonomia, il disegno di legge concernente: « Partecipazione regionale alle fiere, mostre e rassegne nazionali ed estere », in base ai seguenti rilievi:

- 1) La partecipazione ad iniziative che si svolgono all'estero e le indagini di mercato in relazione alle iniziative stesse (art. 6) nonché la propaganda commerciale all'estero (art. 7) attengono alla materia del commercio estero non rientrante nella competenza regionale.
- 2) Non è determinata la spesa autorizzata a carico dei capitoli 58 e 150 del bilancio regionale 1963, per la partecipazione a fiere e mostre che interessano l'agricoltura e l'industria e non sono indicati i mezzi di copertura delle spese per il funzionamento del costituendo Comitato Regionale Fiere e Mostre.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLE FIERE, MOSTRE E RASSEGNE NAZIONALI ED ESTERE.

Art. 1

Allo scopo di favorire il collocamento delle merci tipiche di produzione regionale è autorizzata l'erogazione di spese per la partecipazione diretta della Regione, con prodotti regionali, a fiere, mostre ed esposizioni interne ed estere.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni che organizzano la partecipazione alle suddette manifestazioni con prodotti regionali.

Nelle manifestazioni di cui ai commi precedenti può essere curata la propaganda turistica a favore della regione Trentino-Alto Adige, sentito il parere dell'Assessorato regionale cui è affidata la materia del turismo.

Art. 2

Possono inoltre essere concessi contributi a singole ditte industriali per la partecipazione, sia diretta che a mezzo dei rispettivi concessionari locali, alle manifestazioni di cui al precedente articolo 1, che interessino il settore merceologico in cui la ditta opera.

Le domande di contributo devono essere presentate dagli interessati all'Assessorato regionale, che sovrintende al commercio, entro il 31 marzo di ogni anno.

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare, è disposta con decreto dell'Assessore regionale che sovrintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale.

La percentuale del contributo concesso non può essere superiore al 50% della spesa ammessa.

Art. 3

La partecipazione diretta viene disposta dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, sentito il Comitato regionale per le fiere e mostre di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

L'Assessorato regionale per il commercio, ove ne ravvisi la necessità, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, ad avvalersi, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente articolo, dell'opera di enti ed organizzazioni idonei allo scopo e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 5

Presso l'Assessorato al quale è assegnata la materia del commercio è costituito il Comitato per le fiere e mostre così composto:

- l'Assessore al quale è affidata la materia del commercio - Presidente;
- un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano - membri;
- un rappresentante per ciascuna delle Province di Trento e di Bolzano, designato dalle rispettive Giunte provinciali - membri;
- un funzionario della Divisione regionale del commercio addetto al settore del commercio con l'estero - membro con funzioni di segretario.

Ai membri del Comitato spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Al relativo onere si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. n. 34 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Art. 6

Agli enti ed alle organizzazioni di cui all'articolo 4 potrà essere corrisposto un anticipo pari ai due terzi della spesa presunta per ogni singola manifestazione. La rimanenza sarà liquidata previa presentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7

L'Assessorato regionale per il commercio, prima di proporre la partecipazione ad una determinata manifestazione fieristica, e previa deliberazione della Giunta, può disporre una indagine di mercato avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, della collaborazione degli enti ed organizzazioni indicati nel precedente articolo 4.

Art. 8

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il commercio, è autorizzata alla spesa per l'allestimento e la distribuzione di materiale e servizi di propaganda dei prodotti regionali sia all'interno che all'estero.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, l'Assessorato per il commercio potrà avvalersi della collaborazione degli enti, società e tecnici esperti nei rispettivi settori.

Art. 9

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1964 le seguenti spese:

- A) - Lire 20 milioni per le iniziative di cui agli articoli 1 e 2;
- B) - Lire 5 milioni per le iniziative di cui agli articoli 7 e 8.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante il prelevamento di Lire 25 milioni dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1964.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 10

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1964.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ORDINAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE DI GESTIONE
DELLE TERME DEMANIALI REGIONALI DI LEVICO, VETRIOLO E RONCEGNO

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1964, all'Azienda speciale istituita con legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, e successive modificazioni, subentra l'Azienda speciale di gestione delle Terme demaniali regionali di Levico, Vetriolo e Roncegno.

L'Azienda è disciplinata dalle norme di cui agli articoli seguenti e conserva la propria sede in Levico.

Art. 2

All'Azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) la organizzazione e la gestione di tutti i beni ed i servizi costituenti i compendi patrimoniali delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- b) lo sfruttamento, la lavorazione e la valorizzazione, per fini industriali e commerciali, delle acque minerali facenti parte dei rispettivi bacini;
- c) la partecipazione ad iniziative da cui possa derivare, anche indirettamente, un incremento dell'attività delle Terme di Levico, Vetriolo e Roncegno;
- d) la manutenzione ordinaria dei beni di proprietà della Regione, adibiti ai servizi ed alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; in via eccezionale, l'Azienda, previa autorizzazione della Giunta regionale, può provvedere, a carico del proprio bilancio, all'esecuzione di urgenti lavori di straordinaria manutenzione e sistemazione, nonché all'acquisto di attrezzature necessarie al funzionamento dei propri servizi.

Art. 3

L'Azienda è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un Presidente e di sei membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 4

Il controllo sulla gestione finanziaria è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, composto di un Presidente e di due membri, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. Un componente del predetto Collegio è designato dalle minoranze del Consiglio regionale.

Art. 5

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni.

Art. 6

La Giunta regionale formula le direttive generali in ordine all'attività stessa, e vigila sull'attività dell'Azienda.

Approva i programmi di attività dell'Azienda ed il rendiconto annuale della gestione.

Determina i compensi degli amministratori e dei revisori.

Approva la nomina del Direttore.

Si sostituisce al Consiglio di amministrazione nei casi in cui detto organo ometta di adottare i provvedimenti cui è tenuto per legge.

Scioglie il Consiglio di amministrazione nei casi, in cui detto organo compia attività contraria alle leggi od agli interessi dell'Azienda.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

- a) determina i programmi di attività dell'Azienda;
- b) delibera il rendiconto annuale dell'attività aziendale;
- c) delibera i regolamenti interni occorrenti per il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e sanitari;
- d) delibera la concessione in uso o locazione di beni od esercizi aziendali;
- e) delibera i contratti per la vendita dei prodotti aziendali;
- f) determina le tariffe delle cure e dei servizi;
- g) delibera convenzioni per il trattamento particolare da riservare, negli stabilimenti aziendali, agli assistiti da Istituti operanti nel campo dell'assistenza, previdenza ed assicurazioni sociali;
- h) delibera in ordine ai lavori di manutenzione ed all'acquisto di attrezzature necessarie nei casi e nei limiti riservati all'iniziativa dell'Azienda a norma dell'articolo 2, lett. d) della presente legge;
- i) delibera in ordine alla partecipazione dell'Azienda alle iniziative di cui all'articolo 2, lett. c) della presente legge;
- l) nomina il Direttore, i consulenti ed assistenti medici ed i rappresentanti, nonchè tutto il personale assunto a tempo indeterminato, deliberando i relativi provvedimenti;
- m) delibera i mutui ed i contratti bancari occorrenti per la gestione finanziaria aziendale.

Compie quant'altro occorre per il regolare svolgimento delle attività dell'Azienda, dando mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione di porre in essere i relativi negozi.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi, stipula i contratti e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) dirige gli uffici e cura l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi aziendali;
- c) assume il personale stagionale;
- d) propone al Presidente del Consiglio di amministrazione i provvedimenti discrezionali da adottare nei confronti del personale dell'Azienda;
- e) vigila sull'attività degli esercizi aziendali affidati in uso o locazione ai sensi dell'articolo 7 lett. d) della presente legge;
- f) provvede alle forniture necessarie per la normale gestione dei servizi aziendali;
- g) gestisce i beni mobili destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda e provvede alle rispettive manutenzioni e sostituzioni necessarie.

Art. 10

Il personale dell'Azienda viene amministrato e retribuito in base ai contratti di diritto privato valevoli per le singole categorie.

Art. 11

I beni mobili di proprietà regionale, destinati ai servizi ed alle attività dell'Azienda, sono affidati in consegna ad essa, mediante apposito verbale sottoscritto dal Direttore.

Art. 12

L'esercizio dell'Azienda è regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il rendiconto dell'attività aziendale, che deve essere inoltrato alla Giunta regionale, per la sua approvazione, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, e ne viene data comunicazione al Consiglio; esso costituisce un allegato del rendiconto generale della Regione.

Art. 13

Gli utili netti della gestione, da versarsi nelle casse della Regione non oltre trenta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale, vengono imputati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, come utili netti dell'Azienda.

L'eventuale perdita annuale di esercizio, risultante dal rendiconto di gestione, viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE

n. 1506/Gab.

Trento, 20 aprile 1963

OGGETTO: Regione Trentino - Alto Adige - Disegno di legge concernente: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano » (n. 82)

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale - BOLZANO

e p.c.

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale - TRENTO

Comunico che il Governo rinvia ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto speciale di autonomia il disegno di legge regionale contenente norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano con i seguenti rilievi:

— Gli articoli 3, 4 e 10 dello schema sono da ritenersi incostituzionali sotto il profilo dell'incompetenza della Regione a dettare disposizioni obbligatorie nei confronti dell'I.N.P.S. che è un Istituto parastatale retto da leggi dello Stato. L'articolo 3 inoltre, che prevede la devoluzione in favore delle Casse Mutue di Trento e di Bolzano delle somme riscosse nella Regione dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 1 e 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, contrasta con le finalità di queste ultime disposizioni nonchè con il principio informatore del successivo articolo 3, secondo cui la ripartizione degli oneri concernenti l'assistenza di malattia ai pensionati è da effettuarsi su base nazionale e in relazione alle spese sostenute da ciascun Ente assistenziale. Dalla illegittimità dell'art. 3 consegue l'illegittimità dell'art. 5 che modifica i criteri stabiliti dalla legge n. 1443 per fronteggiare l'onere derivante dalla legge stessa per il solo ambito regionale.

— Circa l'art. 6 si osserva che la Regione illegittimamente modifica il sistema previsto dall'art. 5 della ripetuta legge statale n. 1443 per il finanziamento delle prestazioni assistenziali in discorso a decorrere dal 1° gennaio 1964.

— Infine devesi rilevare che la formulazione dell'art. 7 sembra intesa ad escludere dall'assistenza malattia i pensionati non precedentemente assicurati presso le Casse Mutue di Trento e di Bolzano. Simile esclusione configurerebbe una violazione del principio informatore della legislazione statale secondo cui l'assistenza di malattia ai pensionati è disciplinata su base nazionale e compete quindi agli assistibili in ogni parte del territorio della Repubblica.

Unisco due copie del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
f.to Bianchi